

CLXIX SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

indi

del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MONTALBANO

INDICE

Pag.

Disegno di legge: «Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina» (60) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	522, 531, 536, 537, 541, 542, 545, 546, 548
CIPOLLA *	523, 547
CELI	525
CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza	526
RENDI *	527
SALAMONE	530
FRANCHINA *	531, 547
STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura	537
PETTINI	537
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	539
OVAZZA *, relatore di minoranza	540, 541, 542
LA LOGGIA *, Presidente della Regione	545, 546, 548
TUCCARI	545
MACALUSO *	546

Mozione (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	517
CANNIZZO *, Assessore alla pubblica istruzione	517

Mozioni sulla data delle elezioni dei consigli provinciali (Discussione abbinata):

PRESIDENTE	517, 519, 520
FASINO *, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale	518
FRANCHINA *	518, 520
PETTINI	519
GIUMMARIA	519, 520
COLAJANNI *	519
LA LOGGIA *, Presidente della Regione	519, 520
MONTALBANO *	519
FETROTTA *	520

Sull'ordine dei lavori:

FRANCHINA *	520, 521, 522
PRESIDENTE	521, 522
LA LOGGIA *, Presidente della Regione	521

La seduta è aperta alle ore 9.

D'AGATA, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Rinvio della discussione di mozione.

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole Lo Magro ha fatto conoscere alla Presidenza che è d'accordo con il Governo perchè la discussione della mozione numero 42 degli onorevoli Lo Magro ed altri sia rinviata alla seduta pomeridiana di oggi; e pertanto ha chiesto che si deliberi in conformità.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Confermo l'accordo del Governo sulla richiesta dell'onorevole Lo Magro.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione di mozioni sulla data dell'elezione dei consigli delle province regionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni numero 43 e numero 44 entrambe relative ai provvedimenti per indicare la data delle elezioni provinciali. Ne do lettura:

« L'Assemblea regionale siciliana,

riconosciuta l'urgenza di costituire le ordinarie amministrazioni delle province regionali a norma della legge numero 286

impegna il Governo

ad indire le elezioni per i consigli delle province entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge numero 286. »

VARVARO - MONTALBANO - PETROTTA - NIGHO - MAJORANA DELLA NICCHIA-RA - D'ANTONI.

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che occorre procedere con speditezza alla normalizzazione degli organi amministrativi provinciali

impegna il Governo

ad indire le prime elezioni per i consigli delle province regionali entro il 31 dicembre 1957. »

GIUMMARRA - MARINO.

Le due mozioni si diversificano soltanto sulla data delle elezioni; conseguentemente la loro discussione può abbinarsi. Conclusa la discussione, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione ed è evidente che la eventuale approvazione della prima di esse implicherà la preclusione della seconda. Dichiaro aperta la discussione sulle mozioni numero 43 e 44. Non avendo i firmatari chiesto di parlare, ne ha facoltà, a nome del Governo, l'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo accetta dal punto di vista politico entrambe le mozioni, nel senso che si impegna a compiere le relative operazioni preliminari e quindi ad indire le regolari elezioni nel più breve tempo possibile. Al riguardo, è bene sottolineare che entrambe le mozioni impegnano il Governo ad indire le elezioni provinciali entro il 1957. Il Governo aderisce a questo criterio.

Credo che non valga la pena di impostare un dibattito per un mese in più o in meno; sono del parere che convenga a tutta l'Assemblea lasciare al Governo una certa elasticità di termini che gli consenta di non venire meno agli impegni presi; per questa ragione il Governo preferirebbe l'approvazione della mozione numero 44. Ove però, l'Assemblea ritenesse di votare la mozione numero 43, il Go-

verno non può non avanzare una riserva tecnica; il Governo cioè può considerarsi impegnato in quanto lo consentano i tempi tecnici che derivano soprattutto da una eventuale impugnativa presso l'Alta Corte o presso la Corte costituzionale della legge sulle elezioni dei Consigli delle province siciliane.

Il verificarsi di tale eventualità potrebbe determinare delle conseguenze di ordine giuridico verso i terzi, onde il Governo non può impegnarsi su qualcosa che contrasti con lo ordinamento giuridico vigente.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Prendo atto che il Governo avverte l'esigenza di accelerare queste elezioni. Non credo però che il Governo, in atto, non sia in condizione di dichiarare grosso modo quale può essere il termine utile. Mi rendo conto che potranno determinarsi delle esigenze tecniche, e, pertanto, che l'impegnare il Governo al rispetto di un termine di tempo troppo angusto possa tradursi in elezioni confusionarie atte a dar luogo a dei giusti rilievi. Ma il Governo — io domando — ha già predisposto i suoi piani per stabilire in quanto tempo, approssimativamente, potrà assolvere a queste esigenze tecniche? In caso affermativo si può concordare tra il 31 dicembre, che ci sembra troppo lontano, ed una data più prossima.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo può impegnarsi ad indire le elezioni entro il prossimo ottobre purchè non insorgano, nel frattempo, impugnative alla Corte costituzionale.

FRANCHINA. In tal caso il Presidente della Regione prenda il coraggio a due mani, dichiari inconsistente l'impugnativa e pubblichi la legge. Non siamo forse rimasti d'accordo in questo senso? Forse sarebbe questo il sistema più spicciativo dato che siamo giunti ai ferri corti. Sovente, quando si determinano situazioni di rottura, come queste attuali, io credo sia utile prendere decisamente posizione.

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Onorevole Presidente, anch'io prendo atto con compiacimento della volontà manifestata dal Governo di indire al più presto le elezioni per uscire dalla situazione anormale di oggi e sistemare e regolare le amministrazioni provinciali. Il Governo ha dichiarato di accettare senz'altro il termine massimo del 31 dicembre. Ritengo, quindi, che la differenza di pochi mesi — tale è infatti lo scarto di tempo che diversifica le due mozioni — sia problema di scarso rilievo nella sistemazione di una materia tanto importante. E' invece assai importante che la preparazione tecnica delle elezioni sia compiuta nel modo migliore. Dichiaro pertanto, anche a nome del mio gruppo, di aderire alla mozione dell'onorevole Giummarra.

PRESIDENTE. Onorevole Giummarra, quale primo firmatario della mozione numero 44 ha dichiarazioni da fare?

GIUMMARRA. Onorevole Presidente, come ebbi a dire l'altra volta, la differenza tra i termini contenuti nelle due mozioni non è poi tanto notevole, atteso che la prima mozione fissa il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, mentre la seconda mozione, firmata da me e dall'onorevole Marino, fisserebbe il termine massimo del 31 dicembre. Considerando infatti che, per la pubblicazione della legge, sarà necessario almeno un mese da oggi e che il decorso dei sei mesi si verificherà dallo scadere di questo mese, noi arriveremmo al mese di ottobre o novembre prossimo. Se a ciò s'aggiunga il fatto che, nel mese di dicembre, per le particolari ricorrenti festività, è impensabile fissare lo svolgimento delle elezioni, viene naturale concludere che, in fondo le due mozioni non si diversificano troppo riguardo al termine. Per questo, avevo pregato e torno ad insistere presso i colleghi della sinistra, affinché vogliano accedere al mio invito rinunciando alla loro mozione ed accettando il termine contenuto nella mia, rivolgendo assieme, al Governo, l'invito di volere effettuare le elezioni possibilmente nel prossimo autunno e compatibilmente con lo andamento delle operazioni tecniche di delimitazione dei collegi e col lavoro preparatorio generale abbastanza delicato.

COLAJANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Governo relative alle eventuali difficoltà di carattere tecnico. D'altra parte, però, il Governo ha accettato in definitiva la mozione presentata da parte dei deputati che fanno parte della Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo. Pertanto, noi riteniamo che si possa, anzi si debba votare questa mozione, con il termine di sei mesi, tenendo conto delle dichiarazioni e delle riserve espresse sul piano tecnico, e soltanto sul piano tecnico, dal Governo. D'altra parte, dato il tipo delle elezioni non si possono incontrare quelle difficoltà di carattere stagionale o in rapporto alle ricorrenze festive, cui ha accennato l'onorevole Giummarra.

LA LOGGIA Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA Presidente della Regione. Io credo, onorevoli colleghi, che si possa giungere ad una soluzione che concili tutte le esigenze: l'approvazione cioè della mozione degli onorevoli Giummarra e Marino, con la esplicita dichiarazione che il Governo, per suo orientamento, cercherà di indire le elezioni entro il prossimo ottobre. Fatta questa dichiarazione, ritengo preferibile approvare la mozione dell'onorevole Giummarra perché questa lascia, per ogni eventualità, un certo margine.

Ripeto, ad ogni modo, che l'orientamento è proprio quello di indire le elezioni entro ottobre, ove non nascano difficoltà insormontabili che lo impediscano.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Si può accogliere la proposta del Governo approvando la mozione numero 43 con un termine di sette mesi invece di sei.

PETROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROTTA. Onorevole Presidente, non sono stato presente in quest'ultima fase della discussione; è bene però ricordare che la Commissione per gli affari interni non è stata unanime nel definire, mediante la mozione, il problema dei limiti di tempo entro i quali realizzare le elezioni provinciali. In linea di massima alcuni di noi abbiamo ritenuto che il prevedere limiti di tempo non fosse consigliabile. Udite, pertanto, le dichiarazioni rese dal Presidente della Regione sull'argomento, ed in base alle quali il Governo si impegna formalmente ad indire le elezioni entro il prossimo mese di ottobre, a meno che non si oppongano cause di forza maggiore, io ritengo che si possa fare a meno di insistere su un termine così rigido, quasi si trattasse di una cambiale.

GIUMMARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUMMARRA. Onorevole Presidente, ritengo che si possa addivenire ad una decisione unitaria. Appare chiaro che nel mese di dicembre non si potranno tenere elezioni per le festività natalizie e che, quindi, da questa data del 31 dicembre il Governo non trarrebbe alcun vantaggio. Propongo, pertanto, che il termine contenuto nella mia mozione sia anticipato al 30 novembre, sperando che i colleghi della sinistra vogliano accettarlo.

FRANCHINA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo concorda sulla proposta. Si può senz'altro approvare la mozione numero 43 apportandovi la modifica suggerita dall'onorevole Giummarra.

Propongo pertanto il seguente emendamento al dispositivo della mozione numero 43:

sostituire alle parole: « entro sei mesi dalla pubblicazione della legge numero 286 » le altre: « entro il trenta novembre 1957 ».

PRESIDENTE. In base a questo emendamento, che rispecchia l'avviso manifestato

dall'Assemblea, la mozione numero 43 risulta così formulata:

« L'Assemblea regionale siciliana, riconosciuta l'esigenza di costituire le ordinarie amministrazioni delle provincie regionali a norma della legge numero 286

impegna il Governo ad indire le elezioni per i Consigli delle provincie entro il 30 novembre 1957 ».

La metto ai voti: chi la approva si alzi; chi non la approva resti seduto.

(E' approvata)

Dichiaro pertanto superata la mozione numero 44 degli onorevoli Giummarra e Marino.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame di tre disegni di legge, due dei quali, sono senza dubbio, di grande importanza e comportano un'ampia discussione, mentre il terzo (è la proposta di legge numero 69 concernente le modifiche della legge regionale 9 novembre 1954 sulla indennità di funzione ai sindaci e agli assessori comunali) richiederebbe solo un rapidissimo esame. Chiedo pertanto alla Presidenza di invertire l'ordine del giorno perché si discuta con precedenza la proposta di legge numero 69.

RESTIVO. Concerne argomento politico. Aspettiamo il congresso del partito socialista! (Si ride)

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Si deve continuare l'esame del disegno di legge sulla piccola proprietà contadina.

FRANCHINA. Prego la Presidenza di interpellare l'Assemblea sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana di ieri il Presidente dell'Assemblea ha comunicato che, nella riunione dei capi dei gruppi parlamentari si era concordato di proporre all'Assemblea, in tema di attività legislativa, che anzitutto si procedesse alla discussione del disegno di legge numero 302 e della proposta di legge numero 69 (il disegno di legge numero 302 è già stato approvato, la proposta di legge numero 69 sarebbe appunto quella della quale l'onorevole Franchina ha sollecitato la discussione), per dedicare le ultime sedute della sessione al seguito della discussione del disegno di legge numero 60.

Comunque la sessione sarebbe chiusa in tempo utile per consentire ai deputati socialisti di partecipare al congresso del loro partito. Questi i precedenti. L'Assemblea decida.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, iniziata la discussione di un disegno di legge, essa non può essere interrotta se non nelle forme previste del regolamento e cioè, non a causa di prelievi di altri progetti di legge sui quali il dibattito deve ancora avere inizio, ma per eventuali sospensive o pregiudiziali.

Non è previsto alcun altro modo di sospendere la discussione di un disegno di legge: o proporre una formale sospensiva, o avanzare una pregiudiziale perché l'argomento non sia trattato. In nessun altro caso l'esame già iniziato di un disegno di legge, che va quindi posto al punto primo dell'ordine del giorno, può essere interrotto. Vorrei quindi pregare il Presidente dell'Assemblea di disporre che si continui l'esame, più volte sospeso, del disegno di legge sulle agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina. La sua trattazione ormai non ha più motivo di essere interrotta dato che la Commissione ha ultimato i suoi lavori.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A me pare, signor Presiden-

te, che il rilievo e il richiamo al regolamento del Presidente della Regione sia privo di fondamento per una ragione semplicissima. Da una settimana è stata sempre iscritta al primo punto dell'ordine del giorno la continuazione del dibattito sul disegno di legge relativo alle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina. Ciò non ha impedito che, nel frattempo, sia stata prelevata tutta una considerevole serie di disegni di legge, i quali sono stati discussi ed approvati.

Il rilievo poteva avere fondamento qualora nella seduta scorsa la discussione sul disegno di legge relativo alla piccola proprietà contadina fosse stata ripresa. Nella seduta pomeridiana di ieri noi abbiamo invece approvati (così li definirebbe, l'onorevole Majorana) alcuni «attentati» alla proprietà privata, con lo acquisto, mediante esproprio per ragioni di pubblica utilità, di una serie di ville e castelli.

Ritengo pertanto pienamente ammissibile (e comunque sarà l'Assemblea a decidere) che si delibera di discutere con precedenza il progetto di legge, relativo alla concessione di una indennità di funzione ai sindaci ed agli assessori comunali.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, vorrei ricordarle che si è stati d'accordo nello stabilire che nel corso della sessione sarebbe stato concluso l'esame del disegno di legge sulla piccola proprietà contadina, (siamo già alla discussione degli articoli) e che sarebbe stata anche esaminata la proposta di legge della quale ella ha sollecitato la discussione.

Io penso che, pur ammettendo che si chiuda la sessione domani sera, l'Assemblea potrà tenere quattro sedute. Qualora poi nelle sedute restanti non potesse completarsi l'esame del disegno di legge sulla piccola proprietà contadina, l'Assemblea potrà sempre dedicare una quinta seduta antimeridiana di venerdì 1° febbraio, all'esame della proposta di legge numero 69, consentendo pienamente ai deputati del Partito socialista italiano di giungere in tempo utile al congresso di Venezia. Mi sembra che la richiesta dell'onorevole Franchina, che già sta apportando un ritardo nei nostri lavori, sia negli effetti, priva di importanza, perché la sessione sarà chiusa dopo esaurito l'esame di entrambi i provvedimenti. Prego quindi lo onorevole Franchina di prendere atto delle mie decisioni, (e cioè che in ogni caso la legge sulla concessione della indennità ai sindaci

ed agli assessori comunali verrà discussa prima della chiusura della sessione) e di non insistere sulla sua richiesta.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, prendo atto delle sue dichiarazioni e non insisto.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Presidenza del Presidente ALESSI

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Renda, Cipolla, Buccellato, Bosco, Calderaro, Nicastro, Tuccari, Strano, Lentini e Palumbo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

E' istituito un Comitato di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti con il compito di esprimere pareri in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Comitato è composto:

- 1) da un presidente designato dal Presidente della Regione;
- 2) da due esperti designati dall'Assessorato agricoltura;
- 3) da due esperti designati dall'Assessorato bilancio;
- 4) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti;
- 5) da due rappresentanti dell'Associazione coltivatori diretti su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

Avverto che tale emendamento sostituisce l'altro analogo presentato nella seduta antimeridiana del 29 gennaio dagli stessi firmatari i quali hanno dichiarato di ritirarlo.

Si riprende la discussione dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Prego il deputato segretario di darne lettura:

GIUMMARRA, segretario:

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.

E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3 per cento.

L'intervento della Regione ha luogo:

a) per integrare la somma che sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati sino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno da acquistare;

b) per l'intero ammontare della spesa quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, averti per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto della applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi averti estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) in misura non superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) ed all'ammontare

tare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli Istituti esercenti il credito agrario.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cipolla. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del nuovo testo approvato dalla Commissione ci rende estremamente perplessi per diversi motivi. In primo luogo ci preoccupa la estensione a tutti i contadini delle facilitazioni previste inizialmente per i contadini estromessi.

La questione non è di poco momento. Io mi richiamo alla tesi sostenuta fin'ora proprio da coloro i quali, in contrapposizione alla linea costantemente seguita e riaffermata dal setto-
re di sinistra, — la formazione della piccola proprietà contadina attraverso l'esproprio — hanno replicato che la piccola proprietà creata attraverso l'esproprio, cioè mediante la con-
cessione di terra agli inclusi negli elenchi degli avenuti diritto, non sarebbe stata economicamente organica. La destra e parte del centro sosteneva la tesi di concedere la facilitazione per l'accesso alla proprietà della terra solo a quei contadini che si fossero rivelati idonei a ben coltivarla, cioè a coloro i quali già dis-
pongono di un minimo di capacità economica realizzata mediante risparmi, o attraverso at-
tività più elaborate. In tal guisa, secondo la tesi sostenuta dall'onorevole Pettini, la for-
mazione della piccola proprietà può avere luogo in modo fisiologico. Ora, la lettera a) del nuovo testo dell'articolo 1 introduce un criterio che contiene tutti gli aspetti negativi, (e ce ne possono essere) della formazione della piccola proprietà contadina attraverso il sorteggio delle quote secondo le norme contenute nella legge sulla riforma agraria e tutti gli aspetti negativi della formazione della piccola proprietà mediante la concessione del pubblico denaro agli interessati. Quando stabiliamo di concedere a tutti coloro i quali possono comprendersi entro i limiti della legge sulla piccola proprietà contadina — e non soltanto a chi versi in particolari difficoltà — il cento per cento della somma occorrente all'acquisto del pezzo di terra, non possiamo più atten-

derci una genesi fisiologica della piccola proprietà contadina, ispirata ad un senso di responsabilità. Giuocherà soltanto il desiderio, la bramosia di questi contadini ad un titolo di possesso stabile della terra.

L'onorevole Coniglio in sede di Commissio-
ne per la finanza e credo anche nella Commissio-
ne per l'agricoltura, ha illustrato molto be-
ne la situazione in cui sono venuti a trovarsi
dei contadini che, spinti dalla bramosia di sta-
bilizzare comunque il loro possesso sul pezzo
di terra, non hanno tenuto conto delle obiet-
tive condizioni economiche ed hanno acceso
un rapporto enfiteutico sobbarcandosi a qual-
siasi canone.

Con il provvedimento in esame, in sostanza,
porremmo i contadini in grado di acquistare a rate.

Il disegno di legge contiene delle misure li-
mitatrici che dovrebbero frenare l'ascesa dei
prezzi. Ma tali misure non sono ancorate ad
alcun serio riferimento e saranno inevitabil-
mente travolte dalla fame di terra dei conta-
dini. Se noi avvieremo la nostra legge su que-
sto binario, creeremo il pericolo (e così senza
dubbio avverrà) già avvisato in lunghe discus-
sioni presso la Commissione per la finanza, cui
ha presenziato anche l'onorevole Stagno D'Al-
contres non quale Assessore all'agricoltura,
ma come Assessore delegato al bilancio.

La Commissione fu unanime nel ritenere
che non si sarebbe creata una piccola propri-
età dei più meritevoli, cioè dei più capaci eco-
nomicamente, ma una piccola proprietà di
quelli che godendo maggiori appoggi fossero
riusciti ad ottenere il mutuo, superando, in
ogni modo, qualunque ostacolo. Nella psico-
logia del contadino sarà determinante il desi-
derio di correre l'alea; a qualunque prezzo
firmerà il contratto; se poi non sarà in grado
di pagare le rate lascerà la terra, ma, intanto,
per 3, 4 o 5 anni ne avrà goduto il possesso.

L'analogia legge Sturzo stabilisce invece un
contributo del 66 per cento della spesa, pre-
sumendo che, se un contadino non possiede nulla, sarà stato allora incluso in un elenco
di avenuti diritto ai sorteggi previsti dalla ri-
forma agraria.

In molti comuni tutti gli inclusi negli elen-
chi hanno avuto assegnata la terra. Se invece taluno non è stato incluso negli elenchi per-
chè qualche cosa possiede, allora anticipi una
parte del prezzo ed il resto gli sarà prestato
dallo Stato. Se invece presteremo il cento per

III LEGISLATURA

CLXIX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

cento della spesa, non ci sarà più alcuna distinzione tra il coltivatore diretto ed il bracciante, cioè tra chi ha una esperienza di lavorazione e di conduzione aziendale e chi ha svolto soltanto lavoro salariato. Se stabiliremo di concedere il cento per cento, una massa enorme di contadini firmerà qualsiasi contratto; dopo di che noi ricaderemo nelle condizioni che abbiamo già dovuto subire nei confronti degli assegnatari di terre in base alla riforma agraria, assegnatari cui siamo stati costretti a concedere le agevolazioni che i colleghi di certo avranno presenti.

I contadini alla partenza non dovranno anticipare neppure una lira e quindi non rischieranno niente. Così fra due o tre anni saremo costretti a votare una legge in cui stabiliremo che la Regione si assume la spesa ovvero estromette i contadini dalle terre.

Sottometto ai colleghi queste mie considerazioni non solo perché si tenga conto delle caratteristiche obbligate dalla politica agraria ma anche perché sia garantita la serietà nostra, del nostro bilancio e del nostro intervento, e non si ripeta quello che già è avvenuto per effetto della legge che concede ai dipendenti regionali dei mutui per l'acquisto di case di abitazione. Abbiamo concesso il cento per cento e la libertà di scelta; naturalmente gli impiegati regionali hanno comprato delle case che non hanno potuto pagare. Conseguentemente abbiamo dovuto pagare noi gli interessi ed aumentare gli stipendi. Ora io sono convinto che analoga cosa dovremo fare fra due anni, cioè quando alcuni nostri colleghi, l'onorevole Renda ed altri dirigenti, si metteranno ad organizzare i contadini per non far pagare neppure le rate appunto perché non potranno pagarle. Questa è la situazione.

RENDA. E' un incitamento al disordine.

CIPOLLA. Con quale senso di responsabilità, io mi domando, si può inserire nella legge una norma di questo genere? Io potrei fare un vero e proprio richiamo al Governo in questo senso. Nel testo presentato alla vigilia delle elezioni regionali del 1955 non era stabilita la concessione di tutta la somma, ma si prevedeva una certa gradualità; ora invece si è passato ogni limite. Questa è la prima questione.

Una seconda questione mi preoccupa; ed io ritengo di dovere richiamare al riguardo la

vostra attenzione onorevoli colleghi: noi abbiamo protestato, a parole, contro la circolare Arcaini. Mediante una nostra giusta azione politica siamo riusciti a fare rimangiare la circolare Arcaini. Ma se non saranno apportate delle modifiche all'articolo 1 non ci sarà alcun contadino che vorrà rivolgersi alla Cassa nazionale o chiedere dei contributi ministeriali perché sarà certamente più facile rivolgersi all'Assessore onorevole Stagno D'Alcontres, non fosse altro perché si trova a Palermo e non a Roma. Se quindi noi che abbiamo sostenuto il ritiro della circolare Arcaini, non introdurremmo alcun elemento chiarificatore nel disegno di legge in esame, non potremo evitare il fenomeno negativo che po' anzi sottolineavo.

L'onorevole Stagno D'Alcontres è di parere contrario; io vorrei, che avesse ragione, ma purtroppo potrà rendersi conto egli stesso dell'esattezza delle nostre previsioni. Abbiamo la esperienza, fatta negli anni passati, del fondo di rotazione per l'acquisto di macchine agricole e della legge regionale sui contributi per la meccanizzazione in agricoltura. Sebbene il piano dodecennale dello Stato dia la possibilità di ottenere benefici maggiori, si guardi quante richieste sono state finanziate in Sicilia, e quante pratiche giacciono aspettando il loro turno all'Assessorato. La ragione di ciò è semplice; essendovi la possibilità di rivolgersi alla Regione è chiaro che, anche dal punto di vista psicologico, non c'è chi si scomodi per ottenere quei benefici.

Ben altra sarebbe invece la situazione se si adottasse quanto era previsto nell'emendamento approvato dalla Commissione.

Riassumendo, io, che in linea di principio sono contrario alla lettera a) del nuovo testo, raccomando che, ove la nostra opposizione di principio non dovesse venire condivisa, perlomeno ci si preoccupi di correggere la disposizione...

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Noi integreremo la somma dopo che il Governo centrale avrà dato il 66 per cento.

CIPOLLA. Io resto comunque del parere di mantenerci entro i limiti della legge Sturzo, ovvero di aumentare di poco questi limiti. Volete formare una piccola proprietà contadina, senza che i beneficiari delle provviden-

ze previste nella legge anticipino una lira del prezzo di acquisto? Capirei che il contributo del 66 per cento previsto nella legge Sturzo sia aumentato al 70 per cento. Ma se davvero si vuole concedere il cento per cento si diano altre possibilità.

E non si dimentichi che non si possono mettere sullo stesso piano coloro i quali sono stati colpiti dagli effetti della riforma agraria con coloro che invece non hanno ricevuto alcun danno. Noi porremmo, infatti, sullo stesso piano i destinatari della norma prevista dalla lettera a) con quelli della norma prevista nella lettera b) dato che ad entrambi, o sotto la forma della integrazione o sotto quella dello intero ammontare daremmo il cento per cento.

Per questi motivi io ritengo che l'articolo 1 nella sua attuale formulazione non possa essere approvato, in omaggio al senso di responsabilità che la nostra Assemblea deve garantire. Ritengo altresì (ed ho presentato un emendamento in proposito) che debba aggiungersi all'articolo 1 una lettera d) in cui si faccia richiamo esplicito alla enfiteusi rinviano al titolo 2° o ad altra legge — secondo la decisione che l'Assemblea prenderà — la regolamentazione dei criteri in base ai quali concedere il capitale per l'affrancazione dei canoni. Comunque, l'articolo 1 deve contenere un aperto riferimento anche a questa importante materia.

Infine ritengo indispensabile che, in ogni caso, sia concessa, a parità di condizioni, la preferenza nella erogazione di somme ai danneggiati della riforma agraria ed a coloro i quali dovranno servirsene per l'affrancazione dei canoni, rispettando in questo modo i due motivi fondamentali che hanno determinato l'urgenza del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Celi. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non vedo perchè si debba dedurre, come fa l'onorevole Cipolla, che la stessa legge e lo stesso sistema legislativo possano essere favorevoli per una determinata categoria di contadini — cioè quei contadini che hanno avuto risolti i loro rapporti precari in seguito all'applicazione della legge di riforma agraria — e sfavorevoli e sconsigliabili per le restanti categorie di contadini. Mi sembra che nell'argomento vi sia una patente con-

traddizione: la stessa norma sarebbe buona per una categoria e cattiva per un'altra. Mi sembra, invece, che sia stato opportuno che il Governo, rifacendosi al testo presentato nell'ottobre 1955 — e il ricordo dell'onorevole Cipolla rispetto al progetto di legge presentato nel marzo 1955 è inesatto — abbia fatto una cosa buona, che era stata già da me auspicata nella discussione generale e attraverso la presentazione di alcuni emendamenti, che poi risultarono assorbiti in quanto gli emendamenti del Governo si rivelavano di contenuto analogo. Nè mi sembra che l'onorevole Cipolla possa muovere il sospetto che questo sistema porterebbe ad esentare il Governo nazionale dall'intervenire in Sicilia con la legge sulla piccola proprietà contadina.

La lettera a) dell'articolo 1 si riferisce proprio alla integrazione sui prestiti già ottenuti in base alla legge sulla piccola proprietà contadina. In sostanza il comma a) intende rivolgersi a quelle categorie di contadini senza risparmi, che (a differenza dei contadini di altre regioni d'Italia che hanno potuto effettuare dei risparmi) si trovano sprovvisti e non possono nemmeno approntare il 34 per cento necessario per coprire la differenza; e sappiamo che questo 34 per cento, anche per la volutazione dei terreni fatta dagli istituti bancari, non è sufficiente a coprire il costo effettivo.

Il comma a) vuole proprio integrare quello che sulla base della legge della piccola proprietà contadina nazionale si darà; e quindi il pericolo rappresentato dall'onorevole Cipolla, non ha luogo ad esistere ed ha tutto l'aspetto di preclusione ai contadini poveri, proprio a quella categoria che non ha potuto accedere all'acquisto della piccola proprietà, perchè non dispone di quel residuo di prezzo necessario per l'acquisto di quei terreni. Lo emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione, pone, per la disponibilità di fondi stabiliti per l'attuazione di questa legge, un sistema differente da quello che era il testo presentato dal Governo nello scorso ottobre e il testo stesso della Commissione. Mentre i due testi prevedevano che la Regione anticipasse agli istituti di credito il totale della somma da concedere ai contadini, il presente progetto di legge limita l'intervento della Regione alla garanzia che già esisteva nei precedenti testi e al concorso negli interessi, che esisteva nell'articolo 10 del testo del-

la Commissione venuto dinanzi all'Assemblea.

La Commissione è stata perplessa dinanzi a questo articolo, in quanto ha avuto il timore che gli istituti di credito non avessero disponibilità per il finanziamento delle pratiche relative a questa legge, o quanto meno, l'attuazione di questa legge avrebbe portato all'utilizzo, per nuovi scopi, di fondi che gli istituti di credito ordinariamente già dispongono, per il credito agrario e per la legge della piccola proprietà contadina. La Commissione però ha deciso di accogliere l'emendamento governativo dietro chiare e precise assicurazioni impegnative dell'Assessore all'agricoltura; ed io gli sarò grato se vorrà ripeterle in Aula perché costituiscono un impegno molto serio da cui dipende evidentemente l'attuazione di questa legge. Tali assicurazioni riguardavano la disponibilità, anzi la disposizione, da parte delle banche, di effettuare tutti i finanziamenti che conseguiranno a questa legge per l'acquisto della piccola proprietà, senza comprimere i fondi di cui le banche già dispongono per l'ordinario credito agrario, per la costituzione della piccola proprietà contadina e per tutte le altre forme di credito derivanti dalle varie leggi sulla piccola proprietà contadina.

Evidentemente, questa assicurazione costituisce un impegno di responsabilità politica del Governo in quanto noi non vorremmo che, sostituendo il sistema di finanziamento per 2 miliardi e 500 milioni, previsto dai precedenti testi, si avesse ad ottenere una legge di contenuto e di portata minore di quella che era nelle prospettive del precedente Governo regionale e secondo la prima elaborazione della Commissione legislativa dell'agricoltura.

In base a queste assicurazioni noi abbiamo dato il voto favorevole all'articolo 1 e per quanto riguarda la votazione in Aula il mio voto è condizionato evidentemente a questo impegno, che esplicitamente il Governo dovrà assumere dinanzi a tutta l'Assemblea, e cioè che la legge avrà una eguale o maggiore estensione della legge dei 2 miliardi e 500 milioni, previsti nel testo del precedente Governo e della Commissione legislativa, senza alcuna compressione dei fondi del credito agrario e dei fondi destinati alla piccola proprietà contadina.

CUZARI, Presidente della commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è accesa sull'articolo 1, iniziata dall'onorevole Cipolla per la preoccupazione che questa legge, così come ora è congegnata, possa comportare un rialzo immediato sensibile del prezzo dei terreni, mi pare vada ricondotta in alcuni limiti che non dobbiamo dimenticare. Questa legge, alla lettera b), laddove si riferisce agli estromessi della riforma, si riferisce ad una categoria la cui estensione, il cui numero di appartenenti, è incerto; quando si è fatto da qualcuno, infatti, il numero di 13 mila, ci si intendeva riferire esclusivamente a coloro che verranno estromessi qualora determinati contratti considerati illegittimamente stipulati dovessero venire risolti; ma la categoria degli estromessi, onorevoli colleghi, (e in particolare mi rivolgo all'onorevole Cipolla) è veramente una categoria incerta. Noi non sappiamo, né possiamo oggi dire né immaginare quanti siano, soprattutto nel momento in cui è caduto il mio emendamento, proposto in Commissione, in cui dicevo che estromessi dovessero venire considerati perlomeno coloro che avevano detenuto il fondo, oggetto di scorporo per la riforma agraria, per un periodo di tempo che si poteva concordare in due o tre anni.

In questo modo l'estromesso viene a configurarsi con colui che, per caso, accidentalmente, al momento in cui operava la riforma agraria, si trovava sul fondo. Potremmo avere che su un fondo di cento ettari un proprietario, che vuol farsi dei meriti sociali con la Cassa della Regione, potrebbe rilasciare mille certificati attestanti che il terreno... (Interruzione dell'onorevole Cipolla) No, onorevole Cipolla, non esiste un elenco degli estromessi. Questo discorso è un discorso assolutamente vago; ci sono dei terraggeri, dei mezzadri affittuari, che non hanno registrato contratto; ci possono essere dei coloni solo per le colture interfilari. Tutte queste non sono categorie di estromessi. Allora, in questa situazione, ritengo che effettivamente la lettera a), che, fra l'altro, richiede alla generalità dei concorrenti a questi acquisti di terra i requisiti della legge 24 febbraio 1940, costituisca un intervento riparatorio, che sia posto, per la considerazione che, mentre in altre regioni d'Ita-

lia i contadini vivono in condizione sia pure di poco superiore di quella dei contadini siciliani (per cui c'è la presunzione che possano affrontare questa differenza fra il mutuo garantito dallo Stato e la parte libera, il 34 per cento) noi partiamo dalla situazione inversa e cioè che i contadini siciliani non siano nelle condizioni di avere disponibilità di quella somma integrativa occorrente per l'acquisto. Allora io direi, che a parte la funzione riparatrice per gli estromessi dalla riforma agraria, quest'altra funzione riparatrice va molto largamente al dilà di quella che potrebbe essere l'intenzione propria per questa mancata puntualizzazione della categoria degli estromessi. Ed è una legge sociale, di interesse sociale da considerarsi su una stregua generale, per la concessione alla riforma agraria, che tiene conto semplicemente della situazione di miseria in cui versano le campagne e che vuol essere un passo per liberare i contadini dalla usura.

Devo, però, dire che la formulazione della lettera a), così come è fatta, effettivamente presenta una serie di inconvenienti. Mi annuncia l'Assessore che la sta modificando, perché effettivamente in questi termini si sarebbe potuto arrivare fino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno, a prescindere da quello che era il valore effettivo ai fini del mutuo, per cui poteva sommarsi teoricamente una somma del 66 per cento concessa per mutuo più un altro 34 per cento riferito al valore, ma che, in rapporto al mutuo, poteva essere un altro 70 per cento e che costituiva palesemente un assurdo. E se il mutuo fosse stato del 10 o del 20 per cento noi avremmo dovuto dare l'80 o il 90 per cento.

E però un errore materiale perché la Commissione, ritenendo che questo riproducesse praticamente quello che era l'articolo già da essa approvato, nella fretta di coordinare le centinaia di emendamenti presentati, si lasciò sfuggire questa inesattezza che ora, con un emendamento mio e dello stesso Governo credo sarà corretta.

Pertanto, io volevo concludere il mio intervento dicendo che, data la particolare situazione in cui opera la legge, date le incertezze riguardo al numero, la lettera a) non mi pare che venga ad incidere veramente e profondamente sul mercato dei terreni. Ritengo piuttosto che questa legge debba operare gradual-

mente e con molta accortezza. Ritengo che la Commissione, che è prevista per la determinazione del prezzo, dovrà anche essere integrata dei rappresentanti delle categorie che cedono e vendono i terreni, perché siano anche essi corresponsabili almeno moralmente di questa formazione di prezzo. Quelli che acquistano ci sono già: c'è un emendamento, lo articolo 1 bis.

Io addirittura chiedo che vengano inseriti nella Commissione i rappresentanti di coloro che vendono i terreni perché siano corresponsabili moralmente della formazione del prezzo ad evitare che avvenga che, ritenendosi esclusi dalla commissione e ritenendo che la commissione abbia fatto un prezzo di parte contrario agli interessi dei venditori, possano giungere addirittura alla formazione di un prezzo doppio formato, cioè, dal prezzo ufficiale stabilito dalla Commissione, e da quello che è il sovrapprezzo non ufficiale che ci riporteremmo nelle condizioni da cui veramente volevamo uscire con questa legge.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Onorevole Presidente, desidero esprimere la mia opinione su due punti specifici dell'articolo 1. Il primo riguarda la sostanza dell'articolo stesso ed il secondo invece il criterio della gestione così come proposto da un emendamento presentato da me e da altri colleghi. Per quanto riguarda la sostanza debbo dichiarare in modo esplicito di non ritenerne giusto l'allargamento indiscriminato del beneficio di concedere — il 100 per cento dei mutui — a tutti coloro che vogliono acquistare la terra. Attraverso questa forma, a parte il fatto che viene ad essere impegnato moltissimo denaro della Regione, noi potremmo anche determinare una pericolosa inflazione del mercato terriero, dato che non potremo impedire un aumento della richiesta. Restando, pertanto, invariato il numero di coloro che possono vendere la terra, certamente aumenteremo le loro pretese.

Vero è che in un articolo successivo si parla della congruità del prezzo, ma è altrettanto vero che questa congruità viene stabilita in modo puramente illusorio. Pur ammesso che la Commissione prevista, sia in grado di stabilire tale congruità, chi voglia accedere

all'acquisto della terra si troverà nella condizione di chiedere il 100 per cento del prezzo dichiarato « congruo » dalla Commissione ed integrare in proprio, con denaro suo, il prezzo effettivamente richiesto dal proprietario.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Ma questo lo può sempre fare. Chi può impedirglielo?

RENDÀ. Certo, può sempre farlo. Onorevole Assessore, se lei vorrà prestarmi un minuto di attenzione io cercherò di chiarire il mio pensiero. C'è una differenza tra l'acquisto della terra da conseguire in futuro mediante la legge sulla piccola proprietà contadina e l'acquisto che poteva conseguirsi in passato, ad esempio nell'anno 1948 o 1949. Allora il proprietario vendeva sotto l'assillo della riforma agraria incombente, e quindi era portato a favorire la genesi della piccola proprietà contadina, perché in tal modo ne avrebbe ricavato un vantaggio; oggi questo assillo non opera più alla stessa maniera. Certo l'assillo esiste ancora oggi; c'è la nostra richiesta di abbassare il limite della proprietà terriera, e quindi il movimento inteso a rendere effettivamente operante la riforma agraria nelle campagne non si è spento, tutt'altro; pur non volendo ipotizzare il futuro, io ritengo che si svilupperà ulteriormente nei mesi successivi.

D'altronde, le disposizioni finanziarie previste nel disegno di legge in esame, fra le quali è compreso l'intervento della Regione nel pagamento degli interessi, pur mobilitando un ammontare piuttosto ragguardevole di danaro non ci consentono di soddisfare appieno quanto disposto nella lettera b) dell'articolo 1, tenuto conto anche della disponibilità di terre, e di coloro i quali sono chiamati a vendere volontariamente e non perchè vi sono costretti.

Se non ricordo male, negli ultimi tempi si era raggiunta una intesa pressochè unanime, fra la Commissione per la finanza, quella per l'agricoltura ed il Governo, in base alla quale questa legge avrebbe dovuto agire con funzioni riparatorie nei confronti dei contadini colpiti dalla legge sulla riforma agraria. Ora la legge sulla riforma agraria ha operato in due sensi: anzitutto per effetto dell'assegnazione delle terre molti coltivatori sono stati estromessi per dare posto agli assegnatari; in secondo luogo, le opere di trasformazione e

di esecuzione dei piani di miglioramento hanno causato la rescissione dei rapporti pendenti dei coltivatori per dare modo ai proprietari di eseguire i piani stessi.

Ora, in base alla dizione della lettera b) sembrerebbe chiaro che si intenda far operare il disegno di legge in esame, in favore degli estromessi a causa dei conferimenti e delle successive assegnazioni, ma non sembra altrettanto chiaro che tali benefici opererebbero nei confronti dei mezzadri ed affittuari cacciati dalle terre per effetto di decreti dell'Assessore all'agricoltura ai fini della esecuzione delle opere di trasformazione e dei piani di miglioramento fondiario. Questa nostra incertezza sulla portata del testo dell'articolo 1 è stata ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione per la agricoltura, il quale, nel suo intervento di poc'anzi, ha affermato che non sarebbe possibile individuare questa seconda categoria di colpiti della riforma agraria. Egli ha richiamato un argomento abbastanza conosciuto e cioè che nella legge si fa riferimento non solo ai contratti scritti ma anche a quelli non scritti.

Io ritengo che la nostra volontà di conseguire effetti riparatori in favore di tutti i contadini colpiti dalla riforma agraria debba essere espressa in modo chiaro ed esplicito. Esiste la possibilità tecnica di individuare la seconda categoria di colpiti, cioè coloro che sono stati cacciati dalla terra per effetto dei decreti assessoriali sui piani di miglioramento fondiario; ed io non vedo davvero per quale ragione costoro debbano essere esclusi dai benefici che intendiamo stabilire.

E' mia opinione che, se veramente vogliamo riparare nei confronti dei contadini colpiti dalla riforma agraria, noi non possiamo, dato l'ammontare delle somme disponibili, estendere i benefici previsti nel disegno di legge in esame a tutti coloro i quali vogliono acquistare della terra. Il mio dissenso sulla lettera a) dell'articolo 1 non è quindi originato soltanto da considerazioni generali, ma anche da preoccupazioni sulla reale efficacia del provvedimento che ci accingiamo a concretare.

Ricordo che il precedente disegno di legge sulla piccola proprietà contadina fu discusso, proprio sul finire della scorsa legislatura. In una discussione con il Presidente della Regione del tempo, onorevole Restivo, noi cercammo di fissare alcuni punti su cui trovare un incontro, dato che la formulazione di quel te-

sto di legge non era da noi condivisa. I punti sui quali noi abbiamo cercato di raggiungere una intesa, che era condizione del nostro atteggiamento al riguardo, erano tre: il rispetto delle zone di applicazione della legge sulla riforma agraria (e questo è previsto nel disegno di legge in esame); il rispetto del diritto di prelazione; la congruità del prezzo.

Allora l'onorevole Restivo, parlando a nome del Governo, ebbe a dichiararci che non aveva alcuna difficoltà a prevedere nel disegno di legge il rispetto delle zone di applicazione della riforma agraria, nonchè il diritto di prelazione. Difficoltà enormi, soprattutto di carattere tecnico, derivanti principalmente dalla determinazione dell'equo prezzo, avrebbe causato invece l'inclusione del concetto di congruità del prezzo. Adesso trovo nel disegno di legge in esame il rispetto delle zone di applicazione della legge di riforma agraria, e l'accettazione del principio della congruità del prezzo, stabilito peraltro in guisa del tutto irrisoria; e invece, assolutamente escluso il diritto di prelazione.

FRANCHINA. Molto genericamente ne accenna l'articolo 6.

RENDÀ. Io riprendo l'argomento perchè a me sembra che esso sia fondamentale. Che significa diritto di prelazione?

STAGNO D'ALCONTRES. *Assessore alla agricoltura.* Onorevole Renda, lei parla sulla discussione generale o sull'articolo 1?

RENDÀ. Parlo sull'articolo 1. Precisati quali sono gli aventi diritto, io volevo giungere appunto a questo: se noi non concediamo il diritto di prelazione agli attuali coltivatori, l'applicazione di questa legge creerà inevitabilmente altri estromessi, altri colpiti, in favore dei quali noi dovremo intervenire con un successivo provvedimento.

Ora, se noi abbiamo fatto una esperienza negativa con la legge sulla riforma agraria, è evidente che non possiamo ripeterla oggi. Noi, quindi, dobbiamo stabilire, in chiare lettere, che i benefici di questa legge devono concentrarsi sia nelle agevolazioni riparatorie ai danneggiati dalla legge sulla riforma agraria, — siano stati essi colpiti per effetto degli scorpori o per la risoluzione dei contratti — sia nel rispetto del diritto di prelazione. Se con le

somme da stanziare noi non riusciremo a soddisfare le richieste non solo commetteremo un grave errore ma daremo anche origine a palesi ingiustizie sui criteri di gestione.

Abbiamo presentato al riguardo — e vengo al mio secondo argomento — un articolo aggiuntivo in cui è prevista la costituzione di un comitato di esperti, incaricato di gestire le somme da impiegare. Per coordinare tale proposta abbiamo anche presentato un emendamento inteso a modificare adeguatamente il testo dell'articolo 1, aggiungendo all'inizio del primo comma l'inciso: « sentito il Comitato ».

Il testo della Commissione prevede, per la verità, la costituzione di comitati provinciali presieduti dall'ispettore agrario provinciale e composti da un tecnico e da due rappresentanti delle categorie. Tali comitati provinciali sono però chiamati ad intervenire solo per quanto attiene alla fissazione della congruità del prezzo. Invece il comitato da noi proposto dovrebbe stabilire un criterio generale di collaborazione, di intesa, fra l'esecutivo e la rappresentanza delle categorie interessate, non solo per quanto attiene alla determinazione della congruità del prezzo (in questo caso esso avrebbe un carattere puramente tecnico) ma anche per quanto concerne l'applicazione della legge nel suo complesso. E' applicabile ed è legittima, anche sul piano dell'azione amministrativa, la richiesta di questo comitato? Io ritengo che lo sia, non solo sul piano dell'opportunità politica, ma anche su quello della prassi, tanto è vero che in altri settori, per esempio, in quello industriale, noi ci avviamo con grande chiarezza in questa direzione.

Già nel disegno di legge sullo sviluppo industriale, che presto discuteremo, è previsto un comitato sul tipo di quello che noi oggi proponiamo, per la concessione del credito di esercizio e approvazione dei mutui. Il comitato ha, a nostro parere, uno squisito valore democratico, poichè tende a garantire l'applicazione di questa legge senza discriminazioni politiche. Questo noi vogliamo affermarlo in modo chiaro ed esplicito, perchè nell'applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina, approvate dal 1948 in poi, discriminazioni politiche ve ne sono state anche troppe. Per potere accedere ai benefici presenti occorrevano potenti raccomandazioni.

Invece, il provvedimento in esame dovrà essere applicabile nei riguardi di tutti gli aventi diritto, e perchè questo avvenga è ne-

cessario che all'applicazione della legge procedano le categorie interessate, mediante un organismo creato in base al criterio di rappresentanza democratica.

Per questa ragione il comitato che noi proponiamo è composto in modo da assicurare la rappresentanza non solo ai coltivatori diretti dall'onorevole Bonomi, ma anche ad altre associazioni di coltivatori diretti ed alle organizzazioni sindacali.

Debbo far presente all'onorevole Assessore che l'atteggiamento del nostro settore è condizionato, direi, in modo determinante dalla accettazione o meno della nostra proposta. Noi vi attribuiamo una grande importanza, perché vogliamo assicurare la giustizia e bandire la discriminazione dalle campagne. Noi vogliamo che il disegno di legge in discussione non sia domani un'arma nelle mani di gruppi del partito di maggioranza, ma uno strumento che vada incontro alle esigenze dei contadini che hanno diritto di accedere ai benefici in esso previsti. Queste sono le ragioni che ho voluto esporre, in relazione all'articolo 1 e vorrei pregare l'onorevole Assessore all'agricoltura di tenerle in somma considerazione.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. C'è il controllo dell'esecutivo.

RENDÀ. Esatto. Questi tipi di controllo già esistono. La sua interruzione mi meraviglia come se la richiesta di voler controllare l'esecutivo sia chissà quale enormità. Ed evidentemente ci allarma.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Dobbiamo applicare la legge per tutti.

RENDÀ. La legge si applica per tutti col concorso di tutti. L'esperienza ci dice che quella passata non è stata applicata in modo uguale per tutti, sibbene con discriminazione; e le discriminazioni non dipendono soltanto dalla volontà dell'onorevole Assessore. Esse possono rientrare in un determinato indirizzo anche di un raggruppamento di forze che possano concorrere all'applicazione della legge.

Comunque la nostra richiesta è quanto mai precisa; essa, lo ripeto, condiziona il nostro atteggiamento nei confronti del disegno di legge.

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi vengo alla tribuna per dichiarare la mia adesione alla formulazione dell'articolo 1 e per dichiarare che faccio mio l'appello al Governo perchè si impegni categoricamente a fare in modo che gli istituti esercenti il credito agrario possano effettuare un volume di operazioni quanto meno pari a due miliardi e mezzo l'anno previsti nel disegno di legge in discussione senza comprimere i fondi già destinati al credito agrario e alla formazione della proprietà coltivatrice. Contro questa nostra posizione politica nè l'onorevole Renda nè Cipolla hanno potuto con le loro argomentazioni recare la minima scalfitura all'articolo 1 del disegno di legge del quale noi discutiamo.

Ben vero, durante la discussione generale tutti i deputati di tutti i settori ci siamo dichiarati pronti a varare il disegno di legge che riguarda agevolazioni alla piccola proprietà contadina, ma a me sembra un po' che tutte le volte che si è in sede di discussione generale ci si venga a trovare nel limbo delle buone intenzioni, lasciato il quale, lungo la discussione dei singoli articoli, ogni gruppo o ogni deputato prende posizioni che tante volte contraddicono quella posizione presa in sede di discussione generale. Ora è giusto che si sappia da parte di tutti, e si convenga che il disegno di legge in discussione è una legge rivolta a favore dei contadini poveri.

FRANCHINA. Dovrebbe essere !

SALAMONE. Sicchè questa legge fa onore al Governo Alessi che l'ha proposta e al Governo La Loggia che l'ha fatta propria.

Ma per noi cristiano-sociali non è questione di dettaglio il modo di condurre la discussione da parte del settore di sinistra e più precisamente degli onorevoli Cipolla e Renda. Questo disegno di legge concerne agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, ma non dobbiamo intenderla come fine a se stessa ma come un ulteriore potenziamento della legge di riforma agraria. Ora ci sono molti i quali stanno nella posizione di coloro che quando la legge di riforma agraria non veniva ne reclamavano l'avvento; e quando la legge di riforma agraria è diventata ope-

rante si ostinerebbero ad impedirne l'ulteriore cammino.

FRANCHINA. Questi saremmo noi?

SALAMONE. Non lo so, potrei rispondere come dice il Vangelo: tu lo dici. Se la riforma agraria deve avere il suo sviluppo, bisogna decidersi, cari amici, ed essere convinti del principio che sta alla base della legge di riforma agraria, cioè a dire che sia veramente il razionale sviluppo dell'agricoltura, fondata sulla piccola proprietà contadina una tale cosa concreta che possa realizzare un felice equilibrio tra popolazione e terra disponibile, che promuova la stabilizzazione dell'ordinamento sociale e stabilisca le fondamentali premesse per l'auspicato sviluppo industriale.

Se così è, il disegno di legge in discussione si propone di riparare agli inconvenienti derivati fin qui dagli scorpori e altresì d'impedire che l'ulteriore formazione della piccola proprietà contadina non determini altri contadini estromessi. Questo è uno degli obiettivi della legge in discussione, ma non possiamo fermare il movimento di attuazione della riforma agraria; soltanto dobbiamo tenere come fermi due punti essenziali e cioè: che l'ulteriore applicazione della riforma agraria attraverso anche il suo potenziamento, rispetti quei canoni essenziali che noi cristiano-sociali non siamo disposti a vedere vacillare o tanto meno infrangere. Noi non vogliamo vedere ostacolata l'applicazione della riforma agraria e quindi nemmeno questa legge in discussione, la quale può potenziarla, senza recare pregiudizio o remore alla parallela formazione della piccola proprietà coltivatrice per effetto di liberi contratti com'è nello spirito del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114; nè, d'altra parte, violare il giusto principio secondo cui sono esclusi dai benefici della legge di riforma agraria quei contadini titolari di acquisto di terreni superiori a sei ettari o anche titolari dei rapporti di conduzione o del godimento di terreni capaci di assorbire le loro energie lavorative e quelle della famiglia colonica. Se questi in sintesi sono i punti fermi intorno ai quali noi vogliamo fare gravitare questi provvedimenti legislativi ed altri eventuali che potessero vararsi in avvenire, io non trovo perchè i colleghi dei gruppi di sinistra debbano potere avversare l'applicazione di provvidenze che tengano conto in

particolare delle condizioni dei contadini poveri. E se ciò noi faremo potremmo davvero come i summenzionati Governi della Regione, essere felici di avere proposto e fatto deliberare dalla nostra Assemblea un atto di saggezza politica e sociale.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire alla lettera a) dell'articolo 1 la seguente:

« a) per i prestiti rivolti ad integrare sino alla occorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno i mutui concessi con il contributo dello Stato dagli istituti autorizzati ai coltivatori in applicazione del citato D.L. 14 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni. »

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Cuvari, Pettini, Giummarrà, Sammarco e Signorino hanno presentato il seguente altro emendamento:

sostituire alla lettera a) dell'articolo 1 la seguente:

« a) per integrare la somma concessa dagli istituti di credito, a ciò autorizzati ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, e fino alla concorrenza massima del 34 per cento della spesa ammessa a contributo. »

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, il Partito socialista italiano ha fatto una esplicita dichiarazione in merito all'accettazione condizionata di un disegno di legge che non aveva certamente i limiti e la portata dati attualmente in seguito all'emendamento del Governo all'articolo 1. Non è, quindi, un mistero la espressa recisa opposizione del Gruppo parlamentare socialista ad una legge cui voglia dar si una simile portata.

STAGNO D'ALCONTRES. Assessore alla agricoltura. Però l'onorevole Russo Michele ha dichiarato che, comunque, il provvedimento è da sostenere.

FRANCHINA. Adesso, quando verrà il momento, le dirò io qual è il provvedimento che

noi intendevamo sostenere. Lei ricorderà, onorevole Assessore, che quando venne deciso il rinvio in Commissione del disegno di legge e degli emendamenti ad esso presentati io mi sentii autorizzato — e credevo di essere nel giusto — a sollevare una questione regolamentare; se cioè fosse ammesso di introdurre nel nuovo testo una norma che totalmente snaturasse il testo precedente. Non ho motivo di discutere la decisione adottata al riguardo dalla Presidenza (tra l'altro non ho la facoltà di farlo) e quindi discuterò l'emendamento.

Noi abbiamo mille volte affermato che in Sicilia — onorevole Salamone è questo un argomento affermato a parole dal suo settore e mai realizzato in concreto — per venire incontro alle esigenze di un effettivo e serio processo di distribuzione delle terre occorre imboccare la via maestra della riforma agraria. Ogni diversivo, ogni altro succedaneo è destinato a risolversi in una serie di complicazioni, in cui, in sostanza, l'elemento che verrà a beneficiare non sarà affatto il contadino povero, che da secoli, da generazioni desidera avere appagato l'umano desiderio di diventare finalmente padrone del pezzo di terra da cui tante volte non riesce neppure a trarre il pane.

Onorevole Salamone, io le dimostrerò che il disegno di legge in esame non si risolve assolutamente in vantaggio di questa categoria. Dovreste pertanto essere voi democratici cristiani a richiamarvi al principio di coerenza, e riconoscere prima di tutto, che questa legge, finanziata col pubblico denaro, col risparmio di tutti i cittadini, ha un oggetto ed una destinazione specifica, che purtroppo non appaiono nella sua intitolazione; nella sostanza, essa si risolve in una enorme locupletazione della classe agraria, di quella « povera classe » di cui qualche volta il Governo ha preso le difese adducendo che le sue condizioni economiche non le permettono di compiere le trasformazioni. Si trova, quindi, una maniera simpatica di dare ad un disegno di legge un titolo, in base al quale si concederebbero agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina mentre, in ultima analisi, tali agevolazioni andranno a finire ad un soggetto che non appare nella legge ma che noi possiamo enucleare dal suo congegno.

Non è questo un processo alle intenzioni, onorevole Stagno. Io ho grande stima della sua intelligenza e della intelligenza di tutti i

componenti del Governo; onde non posso presumere che lei, od il Governo, ignorino l'inevitabile conseguenza di un così massiccio intervento finanziario in favore di categorie tanto vaste di beneficiari; e cioè l'ascesa paurosa del mercato della terra a prezzi d'arrembaggio che si risolverà in un indebito arricchimento degli agrari.

Se dovessi presumere che tutto questo non le è palese, onorevole Assessore, dovrei attribuirle — e non ne ho l'intenzione — la presuntiva incapacità di risolvere un problema molto semplice. Noi manifestammo il nostro incondizionato appoggio al disegno di legge in esame, perché esso intendeva riparare uno dei gravissimi errori, non piovuto dal cielo, onorevole Assessore, ma voluto, e deliberato da altra formazione governativa in cui la Democrazia cristiana era, come al solito, *magna pars*. Proprio il suo settore impose la soluzione del sorteggio e respinse il criterio della attribuzione delle poche terre da scorporare per assegnarle a chi, da secoli, da generazioni, le aveva coltivate con frutto sterile. La opposizione a questo criterio non fu condotta a caso ma con intelligente mossa politica, che però sortì soltanto l'effetto di danneggiare una categoria di contadini — di cui ora voi, democratici cristiani, vi occupate — invece di conseguire l'obiettivo di dividere le classi contadine che era il vero scopo di quell'assurdo sistema della lotteria. Tale sistema nell'attribuzione delle terre viola il principio elementare, posto con larga tradizione a base del nostro diritto, secondo il quale nell'aspettativa di benefici, chi già possiede vanta un titolo preferenziale. *In pari causa melior est conditio possidentis*, direbbe il nostro Presidente che ama citare il Broccardi.

Non fu a caso che gli estromessi ci piovvero addosso come un castigo di Dio. Tutto ciò fu voluto nel vano tentativo di superare il numero degli immessi, appunto perché le quote di terre che i contadini tenevano a titolo di partecipazione, o mezzadria o piccola affittanza erano senza dubbio inferiori alle quote da conferire in base alla legge sulla riforma agraria. Si pensò, quindi, che la immissione di dieci o quindici mila contadini attraverso il sorteggio avrebbe causato la estromissione di trentamila, che avrebbero, poi, maledetto la riforma agraria voluta essenzialmente, ed imposta alla discussione, dal settore di sinistra.

Strano caso, il movimento contadino que-

sta volta non era acefalo come nel 1917 e, intesa la manovra, rivolse il suo risentimento verso coloro i quali avevano teso questo tristo lacciolo di cui oggi, senza tema di smentita, gli stessi artefici sono costretti a constatare l'effetto deleterio; oggi, infatti, una larghissima categoria di cittadini siciliani non è in grado di affrontare la vita, mentre prima, sia pure in modo gramo, poteva farlo.

E noi allora, in coerenza con la tutela che abbiamo cercato di assicurare in ogni occasione alla classe lavoratrice attraverso innunmerevoli richieste di modifiche della legge della riforma agraria nella parte relativa al sorteggio (richieste sempre respinte dalla maggioranza governativa) nel momento in cui si profilava una sia pur tortuosa via per la redistribuzione della terra, limitatamente a queste categorie di contadini estromessi, difronte alla incertezza ed alle eventuali lungaggini che avremmo dovuto affrontare prima di giungere ad una diminuzione del limite superficiario — che avrebbe consentito di dare una sistemazione a questi sventurati che in atto soffrono la fame — noi — noi, ripeto, abbiamo accettato la via seguita nel disegno di legge in esame. Non che volessimo aderire alla tesi secondo cui la legge per la formazione della piccola proprietà contadina costituisce una integrazione della legge di riforma agraria. La legge di riforma agraria non può essere integrata da una legge di questo tipo; è una legge di struttura a se stante.

Deve essere invece diminuito il limite superficiario; deve essere consentito di tagliare altre fette dalla enorme torta che ancora detengono gli agrari.

Checchè ne pensi il settore della destra economica di questa Assemblea, il processo di distribuzione della terra, con tutte le remore, gli arresti e i diversivi, non potrà avere altra conclusione. A nostro avviso la legge sulla piccola proprietà contadina non poteva avere che uno scopo: rimediare ad un lato saliente di enorme difetto, deliberatamente creato nella legge sulla riforma agraria.

Eravamo estremamente preoccupati della enorme incidenza del pubblico denaro da spendere seguendo questa rotta, non solo per l'ammontare delle somme necessarie, per gli interessi da pagare a scompto dei mutui, ma per quello che in termini giuridici si suole chiamare «danno emergente»: per il fatto cioè che si sarebbe impedito che giungessero ai

contadini tutte le provvidenze statali stabilite per le quote di terra distribuite mediante la legge sulla riforma agraria. Non godrebbero, infatti, le stesse provvidenze (di sgravi fiscali e di interventi) le terre destinate alla formazione della piccola proprietà contadina.

Nel 1955, noi ponemmo tre rilievi che condizionarono il consenso al disegno di legge in esame. Un primo riguardava la necessità di accettare il numero degli estromessi. E, grosso modo, si disse allora che ammontavano a tredici - quindici mila.

Vorrei aprire a questo punto una parentesi. Per dimostrare l'opportunità di estendere le provvidenze contenute nel disegno di legge in esame a tutte le categorie dei contadini, il Presidente della Commissione per l'agricoltura, onorevole Cuzari, addusse un argomento nettamente contrario alla sua tesi: e cioè che la categoria degli estromessi può giungere a cifre di centinaia di migliaia, ragione per cui tanto vale estendere i benefici anche ad altre categorie. Ma una simile considerazione torna a proposito perchè si cerchi di disciplinare e contenere la legge medesima; se può temersi un ragguardevole allargamento del numero degli estromessi, mi consentirà l'onorevole Cuzari che questo deve portare alla conseguenza che il nostro provvedimento, destinato in certo qual modo ad una funzione riparatoria del danno causato agli estromessi, sia circoscritto ed eventualmente meglio organizzato in guisa da farne beneficiare soltanto gli estromessi.

Come dicevo, nel 1955 noi chiedevamo anzitutto che venisse rilevato il numero degli estromessi; qualunque fosse il sentimento di umana comprensione che ci spingeva verso questa categoria, evidentemente dovevamo accettare l'importo della spesa.

Del pari chiedevamo al Governo se era disposto a creare le condizioni di un prezzo veramente controllato e conforme a determinare nelle compravendite un rapporto economico che non creasse squilibri in determinati settori. Trovammo la destra con le mani alzate, a gridare che in tal modo si sarebbe violato il sacro principio della libera contrattazione. Evidentemente la destra era contraria al controllo del prezzo.

Infine, chiedevamo, perchè la legge non diventasse contraddittoria con se stessa, che si introducesse il principio del diritto di prela-

zione. Se, infatti, il disegno di legge partiva dal presupposto che occorreva porre riparo ad una condizione di disagio in cui versavano gli estromessi, onde evitare che questi si moltiplicassero, era necessario assicurare una preferenza proprio a coloro che erano detentori delle terre.

Forse questi tre argomenti parvero insormontabili ed il Governo del tempo preferì rinviare, pur facendo la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina oggetto di una dichiarazione programmatica del Partito democratico cristiano.

Onorevole Salamone, lei che ci invita alla coerenza e che plaudite alle iniziative del Governo Alessi, così come plaudite agli emendamenti dell'onorevole La Loggia, dovrebbe ricordare la profonda, radicale differenza corrente fra l'orientamento del Governo Alessi e del suo Assessore del ramo onorevole Milazzo, orientamento inteso a stanziare non più di due miliardi ed a circoscrivere i benefici unicamente ai contadini estromessi e l'avviso del governo La Loggia. Io un po' sul serio e un po' sul faceto, valutando il costo che si sarebbe aggrato secondo le previsioni sulle 400 mila lire ad ettaro, chiedevo all'onorevole Milazzo come si chiamassero i beneficiari della zona di Caltagirone.

Lei, onorevole Salamone, tutte le volte in cui ci invita alla coerenza dovrebbe dirci se è d'accordo sull'avviso del Governo di cui faceva parte e che sosteneva la tesi limitativa della concessione dei benefici soltanto agli estromessi, o se invece è d'accordo con il nuovo criterio inteso ad estendere indiscriminatamente tali benefici e che del criterio precedente costituisce una implicita condanna. Lei, onorevole Salamone, prima di parlare delle condizioni di povertà dei contadini, ai quali senza dubbio vuole andare incontro, deve valutare se noi abbiamo le possibilità economiche di farlo attraverso la legge per la formazione della piccola proprietà. O se invece di agire in soccorso di questi poveri che tanto le stanno a cuore (e non ironizzo affatto, perché conosco i suoi sentimenti) non si dia in questo modo tanto pubblico denaro agli agrari.

Noi intendiamo risolvere il problema della ridistribuzione della terra con il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita, diminuendo il limite dell'ancora immensa proprietà terriera, largamente rappresentata anche nei banchi di questa Assemblea. Lei deve

operare la scelta tra l'impossibilità economica del pubblico erario di dare la terra al prezzo iperbolico che imporranno gli agrari siciliani e l'adozione di un più ristretto limite superficiario che appaghi le legittime richieste. E' bene che lei risolva il quesito, anziché rivolgere appelli, darsi all'apologia del disegno di legge e rilevare le pretese nostre discrepanze o incoerenze.

Mi sono permesso di dedicare questa parte del mio intervento unicamente a lei, onorevole Salamone che ci ha voluto gratificare di pretesa incoerenza, quasi che noi avessimo in passato, manifestato il suo generico entusiasmo alla legge, mentre, tutto all'opposto, noi abbiamo avanzato le nostre riserve e abbiamo condizionato la nostra approvazione ad un disegno di legge che si potrebbe chiamare di emergenza perché destinato ad operare in soccorso di una determinata categoria di « guastati » (come li chiama l'onorevole Pettini) dalla legge sulla riforma agraria.

Vorrei addentrarmi ancora di più nel vivo del problema. Il disegno di legge in esame si propone nientemeno, di ampliare giustamente, come diceva l'onorevole Cipolla, la portata dei benefici, dando l'intera somma occorrente all'acquisto a tutti coloro i quali rivestano la qualifica di coltivatori diretti manuali della terra. Ora, io chiedo, come faremo il computo aritmetico del numero dei destinatari di questi benefici? Non credo che tale computo si vorrà compiere sulla base degli appartenenti alla associazione « bonomiana », di cui fanno parte (anzi vi vengono inseriti), barbieri studenti universitari ed artigiani che nulla hanno a che fare con la terra. E' altrettanto vero, che in paesi come il mio, dove vivono 9 mila contadini (quindi grosso modo circa due mila famiglie) l'associazione bonomiana comprende soltanto 40 coltivatori diretti. La ragione che ha portato ad escludere la parte restante era assai semplice: se ne conosceva l'indirizzo politico.

In tal modo l'associazione bonomiana è riuscita a vincere le elezioni a Tortorici, tagliando fuori quasi tutti i coltivatori diretti.

Non credo, ripeto, che il computo numerico lo si voglia fare in base agli appartenenti all'associazione bonomiana. In Sicilia i coltivatori sono centinaia di migliaia. Le famiglie di contadini con poca terra o senza terra erano 320 mila; si può aggiungere a questa cifra un buon 30 per cento per stabilire l'esatta misura.

ra, l'esatta entità delle famiglie dei coltivatori diretti. Vorreste dunque provvedere a circa 400 mila famiglie di coltivatori diretti?

Se effettivamente troveremo i filoni d'oro nelle zone di Naso o in altre miniere della Sicilia, in guisa da passare dal nostro regime di miseria nella gestione della cosa pubblica ad entrate iperboliche del pubblico erario, allora potremmo, sì, affrontare il problema; diversamente attraverso questa legge che salassa in misura non indifferente i contribuenti siciliani, voi creereste un altro strumento... (interruzione dell'onorevole Majorana della Nicchiara)

Lei onorevole Majorana ha sufficienti difese per allontanare il fisco ed ha ben poco da temerne gli attacchi. Chi invece deve temerli è il povero, a causa del sistema della polverizzazione dell'imposta e della rete di protezione a tutti nota.

Questa legge, che impegnerebbe in una maniera così decisa le risorse grame del nostro bilancio, può diventare benissimo un elemento di discriminazione. Con l'affastellare genericamente le possibilità di integrazione del mutuo, tutte le volte in cui gli istituti di credito l'abbiano preventivamente concesso, e con il concorso nel pagamento della quota di interessi che in ogni caso si aggirano intorno al 7 per cento (gli istituti di credito, moralissimamente, anche in questi casi mutuano ad un tasso del 7 per cento)...

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Sei per cento più uno per cento.

FRANCHINA. Ho motivo di prevedere la creazione di un altro pachidermico organismo, utile a creare discriminazioni, ed essendo a priori escluso che si possa sopperire alle esigenze ed ai bisogni dei contadini.

Io credo che una legge del genere sia veramente antiautonomista, dato che non si può avere l'ingenua aspettativa che i contadini siciliani coltivatori diretti, riceveranno le provvidenze dello Stato, (il quale è sempre pronto ad interpretare alla rovescia il nostro istituto) quando si dia per scontato che in Sicilia, se lo Stato non provvede, interviene la Regione concedendo il cento per cento. (Interruzione dal banco del Governo) Onorevole Stagno D'Alcontres lei è firmatario di un emendamento in cui si assume che bisogna dare l'integrazione del 34 per cento a tutti coloro

che abbiano ottenuto dagli istituti di credito dei mutui con l'intervento statale, ed un contributo del 66 per cento a tutti coloro che non abbiano ottenuto contributi dallo Stato. Quindi lei e l'onorevole Lo Giudice sono i meno qualificati ad interrompermi da questo punto di vista.

Voi create le condizioni perché in Sicilia lo Stato non intervenga, col comodo sistema, tante volte abusato da parte degli organi centrali, consistente nell'affermazione che tutte le volte in cui si registrino interventi regionali, per le questioni relative abbiamo l'autonomia e quindi non occorre l'opera statale. E questo si afferma magari con un tono di sottile sarcasmo, preferendo sciogliersi dall'impegno del quadro unitario di tutti i cittadini d'Italia, appioppendo tutti gli oneri solo alla Regione.

Io penso, ed in questo senso mi propongo di presentare un emendamento, che, se è vero, come è vero, che in un determinato momento si era votato all'unanimità sulla esigenza di sopperire soltanto ai bisogni dei contadini estromessi in conseguenza della legge sulla riforma agraria, si può benissimo risolvere il problema che ci interessa con una spesa realmente insignificante. Possiamo concedere lo intero pagamento degli interessi — e questo è meno oneroso di quanto non lo era l'assumersi impegni per la concessione del cento per cento della spesa — ovvero un concorso nel pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1 ed un contributo del 34 per cento subordinato alla già avvenuta concessione del credito. Questo può essere l'intervento verso il contadino povero estromesso; costui presenta la domanda, ottiene il mutuo da parte dello Stato e la Regione garantisce il 34 per cento.

In questa ipotesi, nello spazio di pochi anni e con una spesa che non comporterà certamente diecine di miliardi, si potrebbe rimediare alle conseguenze create dall'iniqua situazione in cui versano i contadini estromessi.

Per concludere, debbo rispondere ad una affermazione fatta da lei, onorevole Assessore. Crede che sia davvero facile superare l'obiezione sul giusto prezzo mossa poc' anzi dallo onorevole Renda e che è stata la preoccupazione di tutti? Qualunque congegno si voglia adottare per disciplinare il prezzo, per renderlo congruo, equo, giusto, non si potranno evitare i passaggi sotto banco. Vi sarà, in al-

tri termini, solo una apparenza formale di giusto prezzo.

Dato che il proprietario può cedere o meno, può sempre farsi dare il sovrapprezzo.

Come pensare, quindi, che il mercato delle terre, le cui caratteristiche sono purtroppo note, possa mantenersi normale con l'improvvisa immissione di diecine di miliardi quali capitali di acquisto? Amenocchè non si voglia pensare che gli agrari siciliani siano circonfusi da un'aureola che li renderebbe prossimi alla beatificazione e considerassero un peccato mortale l'approfittare di un centesimo del prossimo. Può forse pensarsi che l'acquisto si svolgerà in condizioni normali? Il prezzo anarchico della terra sarà una realtà onorevole Assessore, e non una mia fantastica illazione.

La sostanza, onorevole Pettini, è proprio questa: il nostro provvedimento è destinato a risolversi in un impinguamento delle già troppo impinguate casse degli agrari siciliani. Se modificassimo in questo senso il titolo del disegno di legge e lo chiamassimo: « soccorso agli agrari siciliani » allora dovremmo discutere su un terreno realistico. Ma fino a quando vorremo mantenere fermo il titolo originario ed evitare che esso risuoni come una ironia ed una irrisione, non potremo non denunciare l'aspetto così macroscopico di una locupletazione degli agrari.

E magari questo si risolvesse in un esborso da parte del pubblico erario! Si tradurrà, invece, in un perpetuo danno degli acquirenti, perchè chi acquista a condizioni antieconomiche ne subisce le conseguenze per tutta la notte dei tempi.

Se si stabilisse di risolvere la questione elargendo trenta o quaranta miliardi agli agrari siciliani, assicurando però che la terra mantiene un prezzo economicamente produttivo, si potrebbe magari addurre come motivo giustificatore del provvedimento l'interesse di assicurare una tranquillità ai contadini. In questo modo, invece, noi diamo molto leggermente del denaro a chi non ne ha bisogno e guai e danni, per gli anni successivi, a coloro i quali, mossi dal desiderio legittimo ed umano di avere un pezzo di terra, non guarderanno più a spese.

Noi abbiamo avuto esperienze in un clima ben diverso, come poc' anzi diceva l'onorevole Renda; quando si era, cioè, assillati dalla incertezza della riforma agraria si sono stipulate vendite a tariffe emergenziali e contratti

di enfiteusi con canone semplicemente iniquo. Di tutto ciò dobbiamo oggi occuparci.

A noi sembra veramente che il vostro motto « errare è umano ma perseverare è diabolico » spesse volte lo dimentichiate, onorevole Salamone; noi abbiamo esempi palpabili di enfiteusi draconiane e di canoni antieconomici stabiliti da questa simpatica, generosa e beatificata classe agraria che vi ha imposto nel 1948 la vendita delle terre ed ora, per la formazione della piccola proprietà contadina, con o senza mutui, vi impone queste vendite, che saranno ancora più esose di quelle che, stipulate in attesa della riforma agraria, si sono risolte in una effettiva spoliazione di coloro che dovevano essere i beneficiari della riforma stessa.

Ora volete ripetere gli stessi errori e tacciate noi di incoerenza! (Interruzioni dal centro e dalla destra) Ma voi non difendete proprio niente! Siete i difensori platonici di una nube di fumo che vi circonda. La vostra non è proprietà, è l'impressione della proprietà. Tanto vale allora che vi rinunziate e noi vi libereremo dall'onere di dovervi accusare di una proprietà che non vi rende niente, all'infuori dei fastidi.

Il fatto invece che voi accanitamente pretendiate di far dirottare una legge di struttura su un siffatto terreno, dimostra che la terra vi dà ancora rendite fondiarie altissime e vi consente ampie locupletazioni. Nonostante l'esiguità numerica, la destra economica è ancora in grado di dominare la formazione governativa; è una dolorosa constatazione che purtroppo corrisponde a realtà. Ecco perchè io manifesto il mio dissenso totale dall'articolo 1.

Presenterò un emendamento in cui vengano presi in considerazione, ed unicamente, i contadini estromessi in conseguenza della riforma agraria perchè si concedano loro dei contributi del 34 per cento tutte le volte in cui abbiano avuto concessi dei mutui.

PRESIDENTE. Egregi colleghi, nella seduta precedente avevo avanzato una preghiera sommessa ma insistente, motivata dall'esperienza che ci fornisce la sorte del dibattito sul precedente disegno di legge sulla piccola proprietà contadina. Considerando le richieste della Commissione e la molteplicità degli emendamenti presentati, avevo invitato i colleghi, che avessero voluto ulteriormente eser-

citare il loro indiscutibile diritto di proporre modifiche, di farlo speditamente, per consentire all'Assemblea di proseguire nel suo esame. Ora sento dall'onorevole Franchina, alla conclusione del suo intervento, che egli intende presentare nuovi emendamenti all'articolo 1. Io immaginavo che stamattina avremmo iniziato le votazioni sull'articolo e sugli emendamenti ad esso presentati, che sono circa una trentina.

Prego, pertanto, i colleghi, se hanno ancora altre iniziative da prendere al riguardo, che vi provvedano speditamente diversamente la sessione dovrà prolungarsi oltre i limiti previsti e ciò non sarà dovuto ad una inadempienza della Presidenza.

Comunico che gli onorevoli Ovazza, Cortese, Cipolla, Nicastro, Macaluso, Franchina, Bosco, Calderaro, Strano, D'Antoni, D'Agata e Vittone Li Causi Giuseppina hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 1 i seguenti comma:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge tutti i proprietari di più di cento ettari nel territorio della Regione potranno vendere o concedere in enfiteusi, ai sensi della predetta legge, a lavoratori agricoli manuali coltivatori, le terre eccedenti il limite sopradetto.

Trascorso tale termine, le superfici eccedenti tale limite saranno sottoposte a conferimento straordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 104. »

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Dichiaro di ritirare il mio emendamento sostitutivo della lettera a) dell'articolo 1, in precedenza presentato ed annunciato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Ai sensi dell'articolo 90 del nostro regolamento, che me ne dà espresso diritto, interro l'Assemblea perché manifesti se debbano ritenersi chiuse da questo momento in poi le iscrizioni a parlare.

MACALUSO. Iscrizioni a parlare su che cosa? Sugli emendamenti? Che significa?

PRESIDENTE. Mi riferisco alla discussione sull'articolo 1. Avviso anzi gli oratori che saliranno da questo momento alla tribuna, che sarò costretto ad invitarli a non occuparsi degli emendamenti; il regolamento stabilisce che si discuta prima l'articolo e poi gli emendamenti ad esso presentati. Invece i colleghi si diffondono sugli emendamenti, salvo poi, nel momento in cui viene dichiarata chiusa la discussione sull'articolo, a riprendere ancora una volta la parola sugli emendamenti. Questo non è consono al nostro regolamento.

Interpello, pertanto, l'Assemblea perché decida se debbano ritenersi chiuse le iscrizioni a parlare. Pongo ai voti la chiusura delle iscrizioni a parlare.

(E' approvata)

E' iscritto a parlare l'onorevole Pettini. Ne ha facoltà.

PETTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come era prevedibile la discussione generale di questa legge si è chiusa per la forma; per la sostanza non si è chiusa affatto e non si poteva chiudere perché il nucleo centrale della legge è l'articolo 1 e su questo articolo 1 si è riaperta la discussione generale. E non poteva essere diversamente.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Dal punto di vista regolamentare avrebbe dovuto essere diversamente.

PETTINI. Ma siccome tutta la legge consiste nell'articolo 1, soprattutto per quanto riguarda il suo contenuto politico, noi abbiamo sentito, a proposito dell'articolo 1, l'onorevole Franchina che parlava perfino della prelazione. Insomma, la battaglia si è dispiegata con una serie di argomentazioni tecniche le quali servono esclusivamente a difendere posizioni politiche.

Servono a riaffermare ed a difendere principi politici che qui, con la nuova formulazione di questa legge, si allontanano e svaniscono; delle posizioni, care alle sinistre, di politica legislativa. Non occorre che io dia che le stesse ragioni per cui l'onorevole Franchina è nettamente contrario a questa legge, val-

gono per me per essere invece favorevole a questa legge. E' nota infatti la profonda divergenza fra noi e le sinistre sulla valutazione di questi elementi di politica legislativa. Noi vediamo con soddisfazione la politica agraria nei confronti della formazione della piccola proprietà contadina, avviarsi nuovamente verso gli orizzonti della legge numero 114 completata ed ampliata. In sede di discussione generale io ho accennato a quella che è stata la evoluzione generale della formazione della piccola proprietà contadina e sono stato d'accordo anzi con l'onorevole Cipolla, in occasione di una sua interruzione, quando mi ha ricordato che, particolarmente nei due dopo-guerra, la formazione della piccola proprietà ha ricevuto un notevolissimo impulso. Non solo nei due dopo-guerra, ma, debbo aggiungere, soprattutto nel secondo dopo-guerra.

In questo dopo-guerra, veramente, il fenomeno della formazione della piccola proprietà contadina ha assunto proporzioni imponenti. Non c'è dubbio che questo è dovuto alla legge numero 114 del 1948. Sono centinaia e centinaia di migliaia di ettari in tutta Italia che sono passati ai piccoli coltivatori diretti. si è certamente superato il milione...

FRANCHINA. E hanno l'esattore sulle spalle.

PETTINI. Ci sono certamente fra questi, quelli che hanno l'esattore sulle spalle, come dice l'onorevole Franchina, ed anche questo è fisiologico. Una parte di questa piccola proprietà è passata o passerà dall'uno all'altro coltivatore diretto, e si otterrà quella selezione fisiologica che è nel meccanismo che questa legge istaura. Maggiori risultati avrebbe dato certamente la legge numero 114, se avesse avuto maggiore elasticità di applicazione e soprattutto maggiore facilità e possibilità di credito. L'onorevole Cipolla stamattina ha posto in raffronto proprio questa legge con la legge numero 114, per concludere che questa legge avrebbe i difetti dello scorporo e i difetti della legge numero 114. Ha detto anzitutto che, mentre la legge numero 114 mette a disposizione dell'acquirente solo una parte del prezzo, cioè il 66 per cento, noi con questa legge offriamo il 100 per cento e pertanto eliminiamo uno degli aspetti della formazione spontanea della piccola proprietà contadina, cioè la selezione dal punto di vi-

sta, perlomeno, della preparazione finanziaria, della forza finanziaria del risparmiatore che si appresta a diventare piccolo proprietario.

Questo è esatto ed è un argomento che è stato poi svolto dall'onorevole Franchina a proposito di un certo emendamento. E' anche vero, però, che il sistema di questa legge non bisogna guardarla soltanto da questo punto di vista, ma bisogna considerarlo nell'insieme. E nell'insieme abbiamo una situazione diversa. Non bisogna limitarsi alla misura del finanziamento. Nella formazione spontanea della piccola proprietà contadina c'è sempre una scelta spontanea e libera da parte di colui che vuole comprare; e costui sceglie un determinato fondo; non gli arriva un fondo qualunque attraverso la lotteria come diceva l'onorevole Franchina. Si dice: gli acquirenti, attraverso il mutuo, si caricano di un peso che non potranno sopportare. Rispondo: si caricano di un prezzo reale e non di un prezzo fittizio. Tuttavia, comunque, per quanto riguarda il fatto che con la legge è previsto un mutuo corrispondente al 100 per cento del prezzo, evidentemente l'onorevole Cipolla ha ragione quando dice che questa circostanza viene ad eliminare uno di quegli elementi attraverso cui, nella formazione spontanea della piccola proprietà contadina, si arriva ad una naturale selezione. E per attenuare questo inconveniente ho firmato anch'io un emendamento proposto dall'onorevole Cuzzari, secondo cui si propone che la Regione intervenga a favore della prima categoria prevista dall'articolo, cioè per la generalità di coloro che intendano accedere alla piccola proprietà contadina attraverso questa legge senza essere degli estromessi, limitando l'intervento al 34 per cento e sempre a condizione che lo Stato abbia già dato la sua parte di mutuo sia nella misura del 66 per cento sia anche in misura minore. In questo modo avverrebbe che colui il quale otterra dallo Stato il 66 per cento avrà da noi il 34 per cento e avrà a disposizione l'intero prezzo. Se otterrà dallo Stato meno del 66 per cento otterrà da noi ugualmente il 34 per cento e quindi non avrà a disposizione l'intero prezzo. Questa è una soluzione con cui una certa eliminazione si può ottenere. E questo, soprattutto, è un mezzo per ottenere che non venga esonerato lo Stato dalla sua quota di concorso alla formazione della piccola proprietà contadina

in Sicilia. Soprattutto quest'ultimo aspetto mi ha persuaso a firmare tale emendamento.

Dicevo che la legge numero 114 avrebbe dato indubbiamente maggiori risultati se fosse stato più elastico e più pronto il sistema del credito. E' per questo che in Commissione ci siamo preoccupati degli ingranaggi attraverso i quali dovrà funzionare questa legge, in base alla quale sono gli istituti di credito che devono approntare le somme per i mutui occorrenti alla formazione della piccola proprietà contadina; e desidero assocarmi a quanto è stato detto sia in Commissione che in questa sede.

Desidero, cioè, rivolgere anch'io preghiera all'Assessore non solo di confermare le dichiarazioni che ha fatto altrove, circa i concreti affidamenti che già avrebbe avuto da parte degli istituti di credito perché siano messe a disposizione di questa legge le somme più larghe possibili, senza incidere sul credito agrario ordinario; che voglia confermare anche che nel futuro egli vigilerà in modo particolare perché il sistema funzioni nella maniera più larga e pronta possibile, perché dal funzionamento e dalla celerità del finanziamento dipendono la fortuna e l'efficacia di questa legge. E se questo si otterrà non c'è dubbio che questa legge produrrà un nuovo e larghissimo impulso alla formazione della piccola proprietà contadina.

CIPOLLA. Non c'è incentivo a vendere; noi sosteniamo la domanda, però non diamo incentivo a vendere.

PETTINI. Questa sua obiezione è una delle conseguenze del fatto che qui siamo ancora in discussione generale. Ma io in quella sede ho già accennato a questo problema e ho detto che l'incentivo a vendere c'è, e dipende dall'ambiente legislativo in cui noi viviamo e nel quale respiriamo; l'incentivo a vendere è, inoltre, conseguenza delle leggi di riforma agraria; in tal modo, c'è sempre una larga parte di beni rustici in vendita, una larga parte della proprietà media e grande che circola; a questa normale, anzi già forzata circolazione di fondi si aggiunge oggi la quota parte di beni che devono essere per forza venduti in conseguenza dell'applicazione del titolo primo della legge numero 104, di riforma agraria. Comunque è certo che ben altra solidità presenta la piccola proprietà contadina che

nasce dalla libera scelta e da un giudizio di convenienza e da un sacrificio volontario liberamente valutato dal piccolo coltivatore diretto. La piccola proprietà contadina, in queste condizioni, affronta, con ben altra probabilità di successo, il collaudo della sua vitalità e della sua selezione operativa.

Non ci può essere confronto con la formazione della piccola proprietà che nasce da ingiunzioni legislative e nasce immobilizzata nelle persone degli assegnatari per l'obbligo di non trasferire il cespote per un lungo periodo di tempo; vincolata a favore degli Enti, vera nuova « manomorta » fuori commercio, e che non si inserisce come elemento vitale, nel corpo economico del paese e nella sua naturale circolazione. Essa potrà essere eliminata soltanto attraverso un lungo periodo di tempo.

Dobbiamo dare atto che a questi principi della libera formazione della piccola proprietà contadina si era ispirata la legislazione agraria italiana dell'immediato dopo-guerra.

L'essersi allontanati da questi principi fu un errore, ed infiniti guai, alla vita dei campi ed alle aziende agricole in Sicilia, derivano dall'essersi allontanati da questi principi. In sede di discussione generale ho manifestato, anche a nome del mio gruppo, il nostro rincrescimento che l'ampio respiro iniziale della legge si fosse dovuto limitare, per ragioni che allora si dissero di bilancio, per la limitazione delle somme disponibili. Il fatto che oggi si sia trovato il mezzo per ampliare di nuovo il campo di applicazione della legge, per tornare ai sani criteri fondamentali e già collaudati della formazione della piccola proprietà contadina, non può essere quindi per noi che motivo di soddisfazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Majorana della Nicchiara. Ne ha coltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento alla materia che forma oggetto dell'articolo 1 senza tornare a ripetere tutte le considerazioni che sono state fatte in sede di discussione generale. Desidero manifestare il mio compiacimento, e nello stesso tempo il mio stupore. Compiacimento dovuto alla constatazione che il nuovo testo, accettato dal Governo, costituisce un ritorno alle origini, estendendo cioè il numero dei conta-

dini che potranno beneficiare delle disposizioni in esame. Ebbi occasione di dire, allorchè presi la parola nella discussione generale, che il disegno di legge presentato non era rivolto alla formazione della piccola proprietà contadina, ma alla sistemazione degli estromessi dalle terre scorporate.

Oggi, invece, ci troviamo ad esaminare una legge che effettivamente tende ad una larga costituzione della piccola proprietà contadina. Non posso, quindi, che ribadire il mio compiacimento, perché questo io avevo sostenuto, allorchè presi la parola, e questo stesso criterio avevo già sostenuto, allorchè, al termine della seconda legislatura, era stato iniziato l'esame sull'analogo disegno di legge.

CIPOLLA. E il Governo ubbidisce.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Il Governo non ubbidisce ma viene incontro alle richieste che trova obiettivamente fondate e giustificate.

Manifestato il compiacimento debbo palese adesso il mio stupore nel constatare con quanto vigore, con quanta tenacia, (non vorrei dire con quale caparbietà) i colleghi della sinistra insorgono contro un disegno di legge che ha indiscutibilmente un alto contenuto sociale. Voi volete che tutti i poveri braccianti siano trasformati in beati possidenti.

Ma anche il Governo lo vuole. E lo vogliamo anche noi della destra, che sempre chiamate reazionari. Noi vogliamo che la maggior parte dei contadini...

CIPOLLA. Voi volete dieci miliardi!

MAJORANA DELLA NICCHIARA. ... si elevi dalla categoria dei braccianti avventizi, da quella dei mezzadri compartecipanti, a quella dei proprietari coltivatori diretti.

Questo era in passato uno dei cardini della vostra propaganda. Voi avete sempre cercato di penetrare tra le masse contadine promettendo ad esse il raggiungimento della proprietà. Ebbene vi è un disegno di legge, vi è un Governo che vuole realizzare quello che sempre avete promesso ai contadini ed oggi voi insorgete! Ed oggi voi sostenete che i privilegiati devono essere soltanto le vittime degli scorpori; gli altri continuino a restare braccianti!

MACALUSO. No. Devono avere la terra con la riforma agraria.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Cioè devono averla regalata. Ma la Costituzione impedisce di farlo. Quando darete vita ad una nuova Costituzione allora se ne potrà parlare. La Costituzione odierna dava la possibilità di elaborare e varare una legge sulla riforma agraria; e dichiarava che la legge avrebbe stabilito i limiti e l'estensione della proprietà terriera. Tutto ciò è stato largamente fatto: ed anzi è stato fatto in Sicilia ma non nel Continente.

CIPOLLA. Legga la sentenza dell'Alta Corte.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Quindi noi siamo all'avanguardia.

Ed allora io vi ripeto che non comprendo come voi, dopo aver assunto su tutte le piazze della Sicilia la posizione dei paladini della costituzione della piccola proprietà, oggi potete assumere una posizione perfettamente contraria; amenochè questa non sia la spiegazione del nuovo ordine della vostra politica, derivato dai fatti recenti di Ungheria, di Polonia, e così via, i quali vi abbiano insegnato che le categorie rurali si sono dimostrate le più insofferenti al gioco politico ed economico rappresentato dai vostri regimi.

MACALUSO. Al contrario.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Avete ragione, dal vostro punto di vista, di non volere la creazione di una larga categoria di piccoli proprietari in Sicilia, perchè sapete benissimo che questa categoria sarebbe quella che più si opporrebbe al deprecabile avvento del vostro regime.

Per questo motivo io ed i miei colleghi di gruppo voteremo in favore dell'articolo 1 ed al criterio che lo informa, cioè quello di estendere i benefici previsti dal disegno di legge in esame al maggior numero possibile di contadini.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione, sull'articolo.

PRESIDENTE. Sull'articolo e non anche sugli emendamenti?

OVAZZA, relatore di minoranza. Sull'articolo soltanto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea non si è stupita se, nella discussione dell'articolo 1, gli interventi sono stati anche di fondo, dato che proprio l'articolo 1 pone il tema della scelta del criterio da seguire nel disegno di legge in esame. Non può negarsi che questo provvedimento tenda a riparare ai danni che una norma non buona, contenuta nella legge sulla riforma agraria aveva provocato; esso non può considerarsi come una legge generale di formazione di piccola proprietà contadina secondo lo schema consueto seguito in questo dopo-guerra.

Dichiaro, pertanto, che su questo articolo il tema si proponeva anche con i vari emendamenti presentati.

Io mi intratterò sull'articolo riconfermando che la minoranza della Commissione è stata contraria alla immissione della lettera a) dell'articolo 1, dato che le disposizioni in essa contenute estendono il beneficio della integrazione del 34 per cento in aggiunta al contributo del 66 per cento concesso dalla legge nazionale, indiscriminatamente a tutti i contadini.

La minoranza della Commissione è stata contraria per un complesso di motivi: anzitutto non sarebbe fisiologica, se conseguita attraverso questi strumenti, la formazione della piccola proprietà contadina che tanto giova all'onorevole Benedetto Majorana della Nicchiara ed all'onorevole Pettini per difendere la libertà.

Una genesi della piccola proprietà contadina potrebbe considerarsi fisiologica se non sopravvenga alcun intervento legislativo o coattivo in un determinato senso o alcuna facilitazione.

Certo, secondo l'onorevole Majorana della Nicchiara o l'onorevole Pettini, secondo le loro parti (anzi secondo la loro parte) è fisiologico in tema di politica agraria, e quindi apprezzabile, tutto quanto aiuta e sostiene gli interessi della loro classe.

Di certo, provvedimenti del genere sostene-

gono proprio gli interessi materiali di chi difende la proprietà e desidera ricavare da essa una maggiore rendita o, comunque, il maggior capitale possibile.

Ed a questo punto dobbiamo, a mio parere, rivolgere, particolarmente ai rappresentanti più qualificati della grande proprietà agraria, una richiesta: che essi si mettano d'accordo con loro stessi per quanto concerne la valutazione, il costo, il valore delle terre.

Da tempo noi constatiamo una grossa contraddizione in termini, che diventa sempre più esplicita man mano che, in politica agraria, gli spostamenti degli interessi di proprietà diventano sempre più pressanti. Da una parte le associazioni di categoria della grande proprietà agraria vanno gridando e dimostrando che l'attuale agricoltura non si può reggere e che i suoi bilanci sono passivi. Chiedono, pertanto, larghissime ulteriori facilitazioni, a loro avviso certamente fisiologiche, per sistemare i disastrati bilanci aziendali.

Abbiamo visto di recente in Sicilia la pubblicazione di una serie di articoli e di dimostrazioni, che hanno seguito questa linea precisa: non è interessante né importante, nella struttura agraria dell'azienda e del suo bilancio, la questione astratta della proprietà.

Tutte queste argomentazioni ben verrebbero a dimostrare che la proprietà è un peso insostenibile; se dovessimo capitalizzare il loro risultato economico dovremmo riconoscere che il capitale è negativo, perché viene dimostrato proprio dagli agrari che non vi è più reddito. Dovremmo quindi far osservare ai nostri avversari, che in questo campo essi dimostrano che il valore economico della terra è negativo o comunque estremamente basso.

Quando poi viene all'esame il problema del trasferimento della proprietà, le stesse categorie (in certo senso è logico, che esse adottino contemporaneamente il doppio sistema di svalutazione e di rivalutazione dello stesso bene) ci dicono che i prezzi di esproprio della riforma sono scandalosamente bassi e i prezzi dei trasferimenti di proprietà effettuati « a latere » di quelli conseguenti alla riforma agraria sono sempre insufficienti. Consapevoli che ogni intervento pubblico esterno, inteso a consentire trasferimenti con facilitazioni fiscali e con contributi sul prezzo, (siano essi sul capitale o sugli interessi) tende ad innalzare il prezzo delle terre, essi si battono con ogni energia perché le stesse terre che

essi dimostrano, secondo i loro calcoli, di scarso valore economico, talora addirittura passive, siano vendute sul cosiddetto « libero mercato » e perchè loro siano soccorsi da provvidenze che dovrebbero aiutare siffatti « fisiologici » trasferimenti.

Sempre in tema di fisiologica, naturale formazione della piccola proprietà, vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che proprio nell'esame di questo disegno di legge, l'Assemblea, unanime nelle preoccupazioni, se non nei rilievi, si sta attentamente interessando della specie particolare di piccola proprietà generata dall'enfiteusi.

E' sorta finalmente unanime nell'Assemblea la preoccupazione che una simile proprietà non possa reggere il peso di oneri-canoni eccessivi. Tutta l'Assemblea, tranne, io ritengo, una determinata parte, ritiene necessario venire incontro a tali esigenze per fare in modo che questo particolare tipo di piccola proprietà enfiteutica possa reggersi ed avere una sicurezza, come garanzia sociale per le categorie interessate. I provvedimenti tipici intesi ad incoraggiare la formazione della piccola proprietà, quali la legge Sturzo, la legge del 1948, in definitiva, porgono ai contadini, desiderosi di diventare proprietari, la possibilità di riuscirvi, pagando delle rate trentennali.

Dovremmo evitare, per logica, la formazione di una nuova piccola proprietà che non sia neppure enfiteutica, ma, pur essendo piena, risulti gravata da oneri d'acquisto conseguenti alla contrazione di mutui destinati a resuscitare in poco tempo gli stessi problemi che oggi travagliano i contadini enfiteuti.

Ecco per quale ragione noi siamo contrari ad una formazione della piccola proprietà contadina definita « fisiologica » e sostenuta, invece, artificialmente e patologicamente condizionata. Da qui il contrasto di fondo. Ed è bene che i maggiori difensori dell'estensione indiscriminata delle categorie chiamate a beneficiare di una legge che, a nostro avviso, doveva assolvere ad una funzione riparatrice verso gli estromessi siano proprio gli onorevoli Pettini e Majorana della Nicchiara, caratterizzati politicamente in questa Assemblea come elementi dell'estrema destra. La loro posizione li induce, come è logico sia, a non preoccuparsi affatto degli estromessi, ma a sollecitare invece lo « sviluppo fisiologico » eccitato con iniezioni di denaro, quali i mutui accordati con facilità. Essi vogliono, sì, che

queste proprietà si trasferiscano ai contadini ma al maggior prezzo possibile, per provocare poi, eventualmente, lo stesso fenomeno verificatosi nell'altro dopo guerra: le genesi di una piccola proprietà che non è riuscita a sopravvivere. Le indagini e le inchieste svolte sulla involuzione della piccola proprietà contadina formatasi in quel periodo non possono di certo rinfrancare, dato che una parte notevolissima è stata riassorbita dalla grande proprietà o, comunque, dalla proprietà non direttamente coltivatrice.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza, vorrei ricordare che lei ha svolto quasi tutti gli interessanti argomenti, sui quali adesso ci intrattiene, nella relazione di minoranza all'intero disegno di legge. Naturalmente nessuno intende porre limitazioni alla sua facoltà di parola. La prego soltanto di ricordare che lei ha già sottolineato tutti quei problemi, anzitutto nella relazione scritta e poi nella relazione di minoranza, svolta da lei nel corso della discussione generale, relazione ampiamente trattata in oltre un'ora e mezzo.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, la sua osservazione è esatta; devo però richiamarle l'osservazione che noi ci siamo permessi di fare alla chiusura della discussione generale quando abbiamo dovuto rilevare che il Governo, con gli emendamenti intesi a ripristinare proprio la lettera *a*) dell'articolo 1 del testo governativo originario, spostava sostanzialmente tutta la discussione perché riportava il disegno di legge al vecchio testo che, per questo punto, fondamentale divergeva da quello sul quale era stata svolta la discussione generale. D'altronde, anche gli onorevoli Majorana della Nicchiara, Pettini e gli altri colleghi intervenuti, hanno riepilogato necessariamente i temi basilari del dibattito, nel porre il loro esame sull'articolo 1 che conclude una delle parti fondamentali del disegno di legge stesso. Non posso negare di ripetere argomenti già sottoposti all'attenzione dell'Assemblea; tuttavia ritengo necessario, data la nostra posizione di minoranza, riaffermarli ancora una volta, pur cercando di limitare il tempo di questo mio intervento. Io devo pertanto replicare perchè queste costituiscono prese di posizione reciproche. L'onorevole Majorana della Nicchiara, intervenendo sull'articolo 1 ha espresso

la sua opinione manifestando compiacimento e stupore; compiacimento perchè ha visto che finalmente il Governo, consapevole evidentemente, di avere sbagliato nel restringere il provvedimento all'ausilio ed alle riparazioni verso gli estromessi, era tornato al concetto contenuto nel suo testo originario, e cioè alla estensione generale delle agevolazioni.

Noi eravamo già convinti che l'onorevole Majorana della Nicchiara fosse compiaciuto...

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Lo aveva già scritto l'onorevole Franchina in un suo articolo.

OVAZZA, relatore di minoranza. ...e che il Governo, che aveva beneficiato, per formarsi, proprio dei voti dell'onorevole Majorana non avrebbe mancato di compiacerlo. Noi constatiamo questo reciproco compiacimento. Constatiamo la soddisfazione congiunta del Presidente della Regione, onorevole La Loggia, e dell'onorevole Majorana della Nicchiara, espONENTE della classe agraria siciliana. Anche noi siamo compiaciuti, perchè ciò costituisce una forma di chiarimento ulteriore, e riconferma che questo è il Governo dell'onorevole La Loggia e dell'onorevole Majorana della Nicchiara. (Non ho parlato di vendite o di acquisti, perchè se avessi dovuto farlo vi sarebbe stato il problema di accertare chi è che compra e chi vende; forse si tratta di permuta). Con analogo compiacimento constatiamo altresì un indirizzo di politica agraria, sostenuta dagli agrari.

Consentitemi che io la definisca una politica di destra, perchè, diversamente, non sapremmo davvero dove cercare la destra al di là dell'onorevole Majorana della Nicchiara e dell'onorevole Pettini.

MARULLO. Mi ha dimenticato?

OVAZZA, relatore di minoranza. L'onorevole Marullo non è intervenuto; quando lo farà gli renderò omaggio del suo intervento.

Certamente non dietro ma insieme all'onorevole Majorana sta, in particolare, anche lo onorevole Bianco che, per altri motivi ed in altri settori, ha assunto indubbiamente il ruolo di portabandiera di una politica di destra quale indicatore di linee economiche intese alla salvaguardia di monopoli americani sul petrolio.

Di questo argomento, io non parlerò ulteriormente, dato che ci stiamo occupando di piccola proprietà contadina, di politica agraria, di un determinato articolo, e di chi è intervenuto su questo articolo. Quindi chiedo scusa se non parlerò più dell'onorevole Marullo, né dell'onorevole Bianco qualora essi non ci faranno l'onore di intervenire in prima persona.

Superata la questione delle compiacenze politiche e dei reciproci compiacimenti l'onorevole Majorana ha manifestato il suo stupore. Egli si è terribilmente stupito della nostra presa di posizione, dimenticando che la terra spetta ai contadini per l'applicazione dei principi contenuti nella Carta costituzionale — e quindi per l'attuazione della riforma agraria — e non mediante siffatti eccitanti compiacimenti.

Questa è stata la nostra posizione di ieri e di oggi; noi la riteniamo valida tuttora ed abbiamo detto molto chiaramente (ecco il tema centrale dell'articolo 1, che contiene la lettera a) ormai famosa) che siamo contrari alla estensione indiscriminata dei benefici contenuti nel provvedimento in esame anche perchè il problema su cui abbiamo posto l'accento, era indubbiamente quello degli estromessi, mentre il criterio della concessione indiscriminata a tutti, rende ben più difficile dare loro rimedio.

L'onorevole Majorana ci ha chiesto se, per caso, non avessimo cambiato parere.

Credo di potere affermare che non abbiamo affatto cambiato la nostra posizione.

Ed aggiunge l'onorevole Majorana, con molto garbo, che forse questo cambiamento presupposto trae le sue ragioni da un nuovo corso provocato da determinate situazioni politiche, dalla insofferenza dei contadini che in altri paesi erano giunti alle proprietà e adesso non la vorrebbero più. Certo per lei, onorevole Majorana, è meglio che le terre restino nelle mani degli agrari; questa è la sua posizione. Per noi è meglio — e lo vogliamo — che le terre vadano ai contadini.

Presidenza del Vice Presidente

MONTALBANO

OVAZZA, relatore di minoranza. Vogliamo però che ci vadano in forma permanente assicurata dalla riforma agraria, in una situazione non solo formalmente e giuridicamente ma

anche economicamente stabile, assicurata da un basso costo; vogliamo rapporti economici capaci di assicurare a questa piccola proprietà quella vita che oggi è veramente difficile, addirittura insostenibile.

Questa è la differenza delle nostre reciproche posizioni, queste le ragioni per le quali noi ci battiamo contro la pretesa della grande proprietà terriera di mantenere il suo monopolio. E da questo punto il terreno della discussione dovrebbe notevolmente ampliarsi (io eviterò di farlo in ossequio al richiamo del Presidente dell'Assemblea), per chiarire ulteriormente qual è la linea politica ed economica delle forze, espresse o sintetizzate particolarmente dall'onorevole Majorana della Nicchiara, su tutto quanto inerisce alla possibilità o meno di una vita economica libera dell'agricoltura e particolarmente della piccola e media proprietà.

L'onorevole Majorana della Nicchiara si stupisce; noi invece non ci possiamo stupire nel vedere in lui il paladino che vuole difendere, con i soldi degli altri, anche il denaro dei contadini, l'elevata rendita fondiaria ed il suo consolidamento. E' chiaro che l'onorevole Majorana, è il paladino di chi desidera, per esempio, la maggiore diffusione delle imposte dirette gravanti sui consumatori, piccoli e grandi, per attingerne i mezzi atti a consentire proprio di queste particolari speculazioni. E' un desiderio logico, come desiderio di parte; però a nostro avviso — e non soltanto a nostro avviso — ciò contrasta con gli interessi di grandi masse, con l'interesse generale.

Per giungere ad una conclusione di questo mio intervento (la cui durata non può io spero, attirare sul mio capo troppi fulmini), vorrei tornare a ribadire che a nostro avviso l'articolo 1 è uno dei pilastri fondamentali, decisivi di questa legge e vorrei chiedere ai colleghi del centro, i quali non hanno espresso certamente le idee spregiudicate dell'onorevole Majorana della Nicchiara e dell'onorevole Pettini...

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Anche l'onorevole Salamone la pensava come noi.

OVAZZA, relatore di minoranza. Forse lo onorevole Salamone avrebbe preferito che questa legge fosse stata approvata prima del-

la campagna elettorale precedente perché questo gli sarebbe potuto giovare.

SALAMONE. Ha enunciato il suo pensiero o vuole leggere nella mia mente?

OVAZZA, relatore di minoranza. Non la avrei chiamata in causa se l'onorevole Majorana non avesse citato il suo nome. Chiedo anche all'onorevole Salamone ed agli altri colleghi della Democrazia cristiana, che dice di trarre il suo seguito elettorale anche fra le masse dei contadini che aspirano alla proprietà della terra, se anche a loro avviso il problema del trasferimento di terre in base al disegno di legge in esame non ponga, in un immediato futuro, la esigenza di ulteriori, angosciosi aiuti. Chiedo ai colleghi del centro, particolarmente a quelli che, per la vita delle loro organizzazioni contadine o sindacali, sentono maggiormente le esigenze di queste masse, se anch'essi non sono preoccupati, assieme a noi, della situazione particolare degli estromessi e, quindi se non ritengono di dover ravvisare dei limiti obiettivi di intervento. Chiedo loro se possono contestare che l'estensione dei benefici oltre le particolari categorie di estromessi, in definitiva non significhi abbandonare la difesa di questi ultimi.

Leggi di questo tipo sono estremamente pericolose proprio per i contadini; iniziate da contrattazioni o da trattative fra singoli, esse spingono inevitabilmente alla concorrenza. E' chiaro inoltre che allargare indiscriminatamente una legge di questo tipo, come è nei desideri della destra, (e nella destra comprendo anche l'onorevole La Loggia che ne ha «ridimensionato» in tal senso il testo) equivale in definitiva a volere una legge generica e generale e non un provvedimento a favore degli estromessi. Ora i motivi che hanno indotto i vari governi — dopo anni di nostra insistenza in Assemblea, e soprattutto dopo anni di disagio e di danni nelle campagne — a presentare un disegno di legge di questo tipo risiedono precisamente nel problema degli estromessi; esso ci ha portato, ad un certo punto, a ravvisare la responsabilità di provvedere a questi 10 o 15mila contadini cacciati dalle terre, a causa della formulazione della legge sulla riforma agraria che la maggioranza, riuscendo di tener conto delle molteplici esperienze del passato, ha rifiutato di modificare quando era ancora in tempo per scon-

giurare tali difetti. Vorrei dire a tutti gli onorevoli colleghi che a questo punto, indubbiamente, si pone un problema politico di responsabilità nei confronti delle categorie di estromessi.

Per questi motivi la nostra posizione fondamentale è quella di opporci in ogni modo ad una legge che è fisiologica solo nel senso di favorire il fisiologico appetito degli agrari venditori, e di volere una legge che si limiti ad aggiustare quello che la maggioranza ha fatalmente contribuito a guastare. Siamo nettamente contrari all'ampliamento indiscriminato; non vi saranno rimedi efficaci (lo avete riconosciuto un po' tutti) in disposizioni che cerchino di porre dei limiti, o di dare preferenzialità, perché una volta aperto il campo alla libera vendita, tornerà a ripetersi ciò che già si è verificato: i pagamenti sottomano.

L'azione dei « benemeriti intermediari » vantata anche dall'onorevole Medici porterà in lotta, per questi acquisti, contadini e contadini. È stato ripetuto parecchie volte che se i contadini si mettono in concorrenza per acquistare, evidentemente valutano ad un alto livello il valore delle terre richieste. I contadini — dobbiamo brevemente ripeterlo — sono portati a questa lotta come lotta per la vita, poiché essi sanno che le stesse misere condizioni, sopportate quando hanno il possesso di terra, possono diventare condizioni insostenibili quando di questa terra vengono privati.

Una siffatta condizione di necessità discende direttamente dal monopolio della terra, riconosciuto da tutti. Se oggi i contadini fossero in grado di comprare la terra con denaro da loro accumulato noi potremmo rimpiangere meno l'ingiustizia causata da leggi di questo tipo, perché i contadini, se pur esaurirebbero ingiustamente, locupletando i venditori, il risparmio conseguito in anni di lavoro, tuttavia partirebbero da una condizione economica di pareggio; sarebbero proprietari di terreni non gravati da debiti.

Oggi però noi rischiamo di fare quello che gli agrari vogliono: dare cioè a questi contadini e nella maniera più larga possibile un titolo di proprietà in condizioni che non consentiranno loro di resistere. Essi si troveranno in una situazione che voi avete contribuito a rendere difficile con una politica contraria, sostanzialmente, alla piccola e media proprietà. Noi dunque continuiamo ad insistere, come

abbiamo detto in Commissione sul nostro punto di vista. Siamo assolutamente contrari alla revisione voluta dalla maggioranza della Commissione, ed all'inserimento della lettera *a*) nell'articolo 1. Siamo invece d'accordo su una legge intesa esclusivamente a sanare la situazione dei contadini estromessi, a rimediare ai danni verificatisi per colpa del partito di maggioranza.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludersi nella seduta in corso la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati in modo che nella seduta pomeridiana si possa cominciare subito con le votazioni. Dopo l'intervento dell'onorevole Ovazza, a nome della minoranza della Commissione, il Governo ritiene opportuno replicare?

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. La discussione si può ritenere conclusa perché hanno parlato tutti, sull'articolo e sugli emendamenti.

MARULLO. È stata approvata la chiusura delle iscrizioni a parlare.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Adesso possiamo votare la chiusura della discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Inoltre, data l'ora tarda, la seduta può essere rimandata al pomeriggio; nella seduta pomeridiana, dopo l'intervento dell'Assessore all'agricoltura, a norme del Governo, si potrà senz'altro procedere alle votazioni.

Chiedo pertanto, a norma dell'articolo 105 del regolamento la chiusura della discussione sull'articolo 1 e sui relativi emendamenti, salvo restando la facoltà di parlare, prima della votazione, per dichiarazione di voto.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Desidero obiettare alla tesi del Presidente della Regione — che cioè si debba ritenere chiusa la discussione generale e quella sugli emendamenti — che la votazione, che il nostro regolamento stabilisce, all'articolo 105, dopo che venga chiesta la chiusura della discussione, attiene all'argomento della di-

scussione di carattere generale. Le questioni che riguardano gli emendamenti sono fondamentalmente due: una riguarda le diverse modalità con le quali gli emendamenti possono essere presentati (se 24 ore prima o durante il corso della discussione generale) e la altra concerne l'eventuale preclusione agli emendamenti stessi. La chiusura della discussione che è stata votata prima che l'onorevole La Loggia prendesse la parola riguarda evidentemente la chiusura della discussione generale, non quella sugli emendamenti concernenti l'articolo 1.

Sarebbe d'altra parte molto strano se non fosse così; il criterio che presiede la discussione generale è diverso dal criterio sulla discussione degli emendamenti. Il primo criterio è tale in quanto la discussione generale può essere ad un certo punto limitata concernendo esposizioni di criteri generali. La discussione degli emendamenti, che attiene ad una definizione di carattere tecnico, non può cadere, e non cade neanche nella sistematica della sezione che presiede alla discussione generale, sotto la limitazione che vorrebbe invocare il Presidente della Regione. Pertanto, siamo contrari e sottoponiamo alla Presidenza i termini, quali ci appaiono in una esatta interpretazione e rispetto del Regolamento.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Mi sono riferito all'articolo 105 del regolamento concernente la discussione degli articoli dei disegni di legge. La discussione generale è invece considerata da una norma diversa: l'articolo 90 al quale si è poc'anzi richiamato il Presidente dell'Assemblea, quando ha interpellato l'Assemblea se si dovessero chiudere le iscrizioni a parlare.

La chiusura della discussione generale può essere chiesta, a norma dell'articolo 105, in qualsiasi momento, dalla Commissione, dal Governo o da cinque deputati. Il Presidente, se non sorgono opposizioni, decide; in caso contrario invita l'Assemblea a pronunciarsi con una votazione. Approvata la richiesta di chiusura della discussione, possono parlare soltanto il Governo, il relatore, ed il proponente o i proponenti degli emendamenti. Non può

farsi una discussione generale su ogni emendamento perchè in tal caso il dibattito non avrebbe più fine. Un criterio del genere sarebbe contrario ad un ordinato sistema di lavori. In altri termini, si procede anzitutto alla discussione su un articolo e sugli emendamenti che ad esso si riferiscono; dichiarata chiusa la discussione hanno facoltà di parlare i proponenti degli emendamenti, il Governo ed il relatore; esauriti anche questi interventi si dà luogo alla votazione. Se non si seguisse questo criterio, noi avremmo una discussione generale sull'articolo, un'altra sugli emendamenti originariamente presentati e un'altra ancora su tutti gli altri emendamenti presentati nel corso del dibattito, per un sopravvenire improvviso di meditazioni ulteriori, iniziative, proposte e propositi vari.

Insisto pertanto sulla mia proposta che trova fondamento nell'articolo 105 del regolamento. Si dichiari chiusa la discussione; ciò deliberato avranno facoltà di parlare i proponenti degli emendamenti il Governo e la Commissione. Secondo il penultimo comma dello articolo 105, possono altresì avere facoltà di parlare quei deputati che intendano intervenire « sul modo di porre la questione, o per ritirare la proposta o l'emendamento su cui l'Assemblea è chiamata a pronunziarsi ».

Non può dubitarsi che le norme regolamentari da me richiamate si riferiscono alla discussione di articoli ed emendamenti. Tanto è vero che si ammettono interventi per ritirare un emendamento o una proposta ovvero per illustrare il modo di porre la questione.

PRESIDENTE. Sulla proposta del Presidente della Regione possono intervenire un oratore in senso favorevole e uno in senso contrario.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Così dice il regolamento.

MACALUSO. Chiedo di parlare, per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Mi permetto di sottoporre al Presidente l'opportunità di non mettere in votazione una questione di questo tipo, concernendo essa una interpretazione da dare al

regolamento il che è di competenza del Presidente.

Il problema si pone oggi nei seguenti termini: secondo l'onorevole La Loggia non bisogna fare una discussione per ogni emendamento. Ma qui non si tratta di discussione generale. Perchè confondere le idee e le parole?

La discussione generale è già stata chiusa. E' chiaro che ogni presentatore di emendamenti deve avere il diritto di illustrare la sua proposta; non può d'altronde contestarsi che, ove io non fossi d'accordo possa manifestare il mio dissenso ed argomentarlo, e che un altro oratore possa successivamente chiarire il pensiero dei presentatori dell'emendamento.

Fino ad oggi è stato sempre seguito il criterio da me ricordato, ed è logico che così sia stato perchè, in caso diverso, questo dibattito lo distruggeremmo. Non deve intervenire su un emendamento solo chi lo presenta ma anche chi è contrario; e deve motivare la ragione del suo disaccordo. Se poi si ravvisa la necessità di un ulteriore suggerimento, ebbene, si deve consentire che esso sia dato.

Nessuno organizza ostruzionismi; non mi sembrano pertanto giustificate le preoccupazioni del Presidente della Regione. Il dibattito su una legge tanto importante, fondamentale si è svolto con una certa rapidità.

Non mi sembra, quindi, che sia il caso di ricorrere ad interpretazioni cavillose di un articolo regolamentare.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io credo che questa discussione sorga in esito al corso atipico imposto alla discussione generale del disegno di legge in esame. Da quando io siede in quest'Assemblea — ho fatto parte della prima e della seconda legislatura — non si era mai verificata l'ipotesi di un emendamento che ponesse di nuovo in discussione il criterio informatore del provvedimento in esame. Nelle sedute in corso, pertanto, l'emendamento all'articolo 1 proposto dal Governo ed approvato dalla maggioranza della Commissione, ha indirettamente causato la riapertura della discussione generale. Ad un certo punto la Presidenza ha opportunamente

stabilito la chiusura del dibattito su un emendamento che lo ripete, riproponeva temi di discussione generale; ora da ciò si vuole dedurre che l'avere votato la chiusura della discussione sulla modifica intesa alla inserzione della lettera a) nell'articolo 1 non consente di discutere gli altri emendamenti. Da quando un emendamento del Governo o della Commissione o di uno dei deputati può essere discusso soltanto dal proponente?

Su ogni emendamento si apre una discussione. Siamo dunque nella fase in cui il Presidente deve cominciare a stabilire l'ordine di discussione dei vari emendamenti. A nessun deputato può minimamente contestarsi il diritto di intervenire in senso favorevole ovvero in senso contrario; nessuna norma vieta che anche tutti i 90 deputati prendano la parola su un emendamento ove ritengano di portare il contributo di un particolare approfondimento del tema in discussione. Ritengo, quindi, che la chiusura della discussione votata questa mattina concerne unicamente la discussione sulla modifica proposta dal Governo al testo della Commissione, — l'inserzione della lettera a) — ed approvata dalla Commissione stessa. Nulla vieta che gli altri emendamenti siano ampiamente discussi, nell'ordine stabilito dalla Presidenza.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente io credo che non ci si debba richiamare al regolamento, ma semplicemente rispettare il regolamento, e quindi che non debba procedersi ad una votazione. L'articolo 105 detta norme che si riferiscono ad uno stadio successivo della discussione. Ci interesserebbe piuttosto l'articolo 101, in base al quale ogni deputato ha il diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. In che cosa consiste tale discussione lo dice il regolamento. C'è chi illustra l'emendamento e chi interviene su di esso, senza limitazioni di sorta. Esaurita questa fase si giunge alla ipotesi contemplata dall'articolo 105, cioè alla chiusura della discussione ed alla votazione.

Non comprendo quindi su quale base poggi la richiesta del Presidente della Regione. D'altra parte è lungi da chiunque l'intenzio-

ne di fare dell'ostruzionismo. D'altronde se si volesse farlo ci si riuscirebbe anche approvando la proposta dell'onorevole La Loggia; sarebbe sufficiente la presentazione di un emendamento per avere il diritto di parlare.

Ma non è questo il problema; a memoria di uomo, in questa Assemblea ed in qualunque Parlamento, non è mai stata contestata, la possibilità di discutere gli emendamenti, né che su ogni emendamento ogni deputato abbia il diritto di intervenire. L'articolo 101 lo ripete, stabilisce che ogni deputato ha il diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Questa precisa norma rende improponibile il richiamo che si è voluto fare al regolamento dato che discussione significa partecipazione di tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. A me sembra che ad ogni deputato non si possa togliere il diritto di intervenire sugli emendamenti. È stata dichiarata chiusa la discussione sull'articolo 1 e non anche quella sugli emendamenti.

Comunque, il Governo insiste nella sua richiesta?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, devo rilevare anzitutto che la discussione svolta ha promiscuamente riguardato e l'articolo 1 e tutti gli emendamenti che vi si riferiscono. Bisognerebbe dunque considerare su che cosa abbiamo discusso finora.

Secondo l'onorevole Franchina ed altri colleghi sull'articolo 1; secondo me sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Comunque si deve almeno dichiarare chiusa la discussione sull'articolo 1. Poc' anzi l'Assemblea ha votato la chiusura delle iscrizioni a parlare. Adesso io ho il diritto di chiedere, in ogni caso, qualunque poi sia la interpretazione da dare a questa delibera, la chiusura della discussione sull'articolo 1.

CIPOLLA. E' già stata dichiarata chiusa.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. E' stata dichiarata chiusa la iscrizione a parlare? Chiedo che sia dichiarata chiusa la discussione sull'articolo 1. Chiedo che il Presidente interelli l'Assemblea sulla mia richiesta; ne ho il diritto a norma dell'articolo 105 del regolamento. Se il Presidente ha già di-

chiarato chiusa la discussione sull'articolo 1 la mia richiesta è superata; io però non l'ho sentito.

PRESIDENTE. Mi sembra che la richiesta dell'onorevole La Loggia meriti di essere accolta. Se non vi sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale sull'articolo 1.

Avverto che la Presidenza si riserva di tenere una seduta notturna questa sera o domani.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

- A. — Comunicazioni.
- B. — Svolgimento di interrogazioni riguardanti le Amministrazioni: « Igiene e sanità - Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ».
- C. — Svolgimento delle seguenti interrogazioni:
 - n. 722 degli onorevoli Marraro ed altri concernente « Comportamento del Questore di Catania ».
 - n. 730 degli onorevoli Tuccari e Sacca concernente « Danni causati dal crollo di una muraglia di roccia a Scaletta Zanclea ».
- D. — Discussione della mozione n. 42 degli onorevoli Lo Magro ed altri concernente « Provvedimenti per l'ammissione dei maestri elementari al concorso magistrale per posti in soprannumero ».
- E. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58) (seguito);
 - 2) « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (seguito);
 - 3) « Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, n. 26, sulla indennità di funzione ai sindaci ed assessori comunali » (69).

La seduta è tolta alle ore 13,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo